

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

RICORSO IN APPELLO

CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 C.P.A. E

ISTANZA PER L'AZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

nell'interesse del Dottor **RODOLFO CAMINITI**, nato a Roma il 4.6.1968, ivi residente al Viale Cesare Pavese n. 260, CF. CMNRLF68H04H501C, rappresentato e difeso dall'Avvocato Agnese Casillo del Foro di Roma (C.F. CSLGNS78H67F839C) elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla Via Tibullo n. 10 (PEC agnesecasillo@ordineavvocatiroma.org, fax +390683394501 cui chiede di inviare le comunicazioni di rito) giusta procura alle liti rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto al presente atto cui si riferisce mediante strumenti informatici *appellante*

CONTRO

l'**AGENZIA DELLE ENTRATE**, (Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001), in persona del Direttore, quale legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, alla Via del Giorgione n. 106, rappresentata e domiciliata ex lege nel giudizio di primo grado dall'Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi n. 12 - 00186 ROMA - indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it *appellata*

E NEI CONFRONTI

della Dottoressa **ELISABETTA COLACI**, nata a Potenza il 23 aprile 1967, C.F. CLCLBT67D63G942Z e residente in Trani (BT) alla via Nicola De Roggiero n. 94 *controinteressata*

NONCHÉ

dei vincitori e degli idonei inseriti nelle graduatorie approvate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2021, n. 173327 e rettifiche, da ultimo, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 febbraio 2023, prot. n. 39717 per i quali si rivolge istanza all'Ecc.mo Consiglio di Stato affinché sia autorizzata la notificazione del presente atto per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a., indicandone altresì le modalità, analogamente disposta in primo grado dal TAR, e ciò in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati.

PER LA RIFORMA

della sentenza del TAR Lazio, sezione II-ter, n. 06225/2023 Reg. Prov. Coll., pubblicata l'11.4.2023 nel giudizio di cui a n. R.G. 10430/2021, non notificata.

PER L'ANNULLAMENTO

dei seguenti atti indicati nel ricorso introduttivo del giudizio:

1. della scheda di valutazione dei titoli del ricorrente effettuata dalla IV Sotto Commissione il 26 aprile 2016 e del relativo verbale n. 23 (doc. n. 1);
2. del verbale della Commissione d'esame n. 2 del 10 febbraio 2016 e del relativo allegato, con cui sono stati fissati i criteri di valutazione dei titoli dei partecipanti al concorso indetto con bando pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 146687/2010, del 29 ottobre 2010, nei limiti indicati nei motivi di impugnazione (doc. n. 2);
3. del verbale della Commissione d'esame n. 39 del 10 maggio 2016 e relativo allegato con cui la Commissione d'esame ha fornito risposta alle Sotto-commissioni in merito ai dubbi dalle stesse sollevate circa i criteri di valutazione dei titoli (doc. n. 3);
4. del provvedimento a firma del Direttore dell'Agenzia delle entrate nota prot. n. 173327 del 30 giugno 2021 recante approvazione della graduatoria finale di merito (allegato A del provvedimento) e della graduatoria finale dei vincitori del concorso (Allegato B), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami del 2 luglio 2021 (doc. n. 4);
5. del provvedimento di rettifica delle graduatorie prot. n. 198385 del 22 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami del 10 agosto 2021 e delle relative graduatorie (A e B) rettificata (doc. n. 5);
6. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorché allo stato attuale non conosciuto;

nonché dei seguenti atti indicati nel ricorso per motivi aggiunti:

- 1) graduatoria di merito e dell'elenco dei vincitori del concorso a 175 dirigenti indetto dall'Agenzia delle entrate con bando prot. n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, come da ultimo rettificati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 26189 del 27 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie Concorsi ed Esami n. 14 del 18 febbraio 2022 (doc. n. 1);
- 2) verbale della Commissione d'esame del suddetto concorso n. 6 del 23 febbraio 2016 (doc. n. 2);
- 3) verbale della Commissione n. 7 del 24 febbraio 2016 (doc. n. 3);
- 4) verbale della Commissione n. 8 del 24 febbraio 2016 (doc. n. 4);
- 5) verbale della Commissione n. 9 del 29 febbraio 2016 (doc. n. 5);
- 6) verbale della Commissione n. 39 del 10 maggio 2016 e del relativo allegato (doc. n. 6);
- 7) verbale della Commissione n. 51 del 21 giugno 2016 (doc. n. 7);
- 8) tutti i verbali in cui la Commissione ha reso chiarimenti o fornito indicazioni alle Sottocommissioni in merito alla valutazione dei titoli, anche non conosciuti o non resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'illegittimità dell'operato dell'Agenzia delle entrate e della Commissione d'esame, della sussistenza e fondatezza delle ragioni dell'odierno ricorrente con conseguente diritto dello stesso ad essere valutato secondo le disposizioni di legge e del bando di concorso

NONCHÉ PER LA CONDANNA

dell'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, come di seguito quantificati, o in subordine, nella misura che codesto Ecc.mo Collegio valuterà in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ai sensi di legge.

FATTO

A. Il Dottor Rodolfo Caminiti è stato assunto nel 1999 dall'allora Ministero delle Finanze (oggi in servizio nell'Agenzia delle entrate) a seguito del superamento del concorso pubblico per esami di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 84 del 27 ottobre 1998 per n. 486 posti nel profilo professionale di collaboratore tributario VII qualifica funzionale, per gli uffici dipendenti della Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia dell'allora Ministero delle Finanze.

B. Nel 2004 è risultato vincitore di un ulteriore concorso pubblico, relativo ad una qualifica superiore, per gli Uffici Centrali dell'Agenzia delle entrate (Procedura selettiva pubblica dell'Agenzia delle entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di personale da inserire nell'area C, posizione economica C2, per lo svolgimento di attività di *internal auditing*, G.U. IV Serie Speciale – Concorsi ed esami del 27/08/2002, n. 68).

C. All'interno della predetta amministrazione ha ricoperto ruoli di assoluto prestigio e svolto incarichi di particolare rilevanza, dal 2005 anche di livello dirigenziale (doc. n. 10).

D. Il ricorrente ha partecipato al “Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia” di cui al bando prot. n. 146687 del 29 ottobre 2010 (doc. n. 6).

E. Il concorso in questione, a seguito di alterne vicende giudiziarie, è stata riattivato con avviso del 17 dicembre 2018.

F. L'istante è stato convocato il 29 gennaio 2020 per sostenere la prova orale il 9 marzo 2020, data differita a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19 al 29 luglio 2020, all'esito della quale ha riportato la valutazione di 70,16.

G. In tale convocazione era altresì comunicato al ricorrente che “*all'esito della valutazione dei titoli, prevista dall'art. 7 del bando, ha riportato il punteggio di 1,385*”.

H. Sommando la valutazione dei titoli con la valutazione riportata a seguito dell'esame orale il Dottor Caminiti raggiungeva il complessivo punteggio di 71,545, ponendolo al 250° posto della graduatoria finale risultando quindi idoneo ma non vincitore.

I. Ritenendo incongrua la valutazione dei titoli, il ricorrente presentava due istanze di accesso agli atti in data 5 agosto 2021 (doc. n. 7-8) richiedendo copia di una serie di documenti inerenti il concorso (ivi dettagliati), trasmessi al ricorrente in data 8 settembre 2021 e in data 20 settembre 2021.

J. In data 16 agosto 2021 il ricorrente presentava una ulteriore istanza di accesso agli atti (doc. n. 9) con cui richiedeva la copia di ulteriori documenti, trasmessi al ricorrente in data 20 settembre 2021.

L. Avverso la valutazione dei titoli del ricorrente ed alla conseguente determinazione finale assunta dalla commissione esaminatrice in merito alla procedura concorsuale *de qua*, nonché i provvedimenti e gli atti indicati in premessa, il Dottor Rodolfo Caminiti proponeva ricorso innanzi al TAR Lazio Roma con atto del 30 settembre 2021 affidato ai seguenti motivi di diritto:

1) Sui criteri individuati per la valutazione dei titoli. Valutazione illogica, eccessivamente stringente al fine di rendere irrilevante il concorso dei titoli nella valutazione complessiva del candidato. Eccesso di potere per sviamento. Indebita trasformazione di un concorso per titoli ed esame in un concorso per esame. Eccesso di potere per travisamento degli articoli 7 e 10 del bando. Definizione impropria ed illogica degli aspetti rilevanti ai fini del “Giudizio globale sul profilo culturale e professionale” dei candidati. Difetto assoluto di motivazione; motivazione incongrua e illogica. Eccesso di potere per evidente disparità di trattamento da parte delle Sottocommissioni nella valutazione dei titoli.

2) Eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento tra i concorrenti i cui titoli sono stati valutati dopo i chiarimenti resi dalla Commissione il 10 maggio 2016 e quelli i cui titoli sono stati valutati prima di tale data. Violazione di legge in relazione all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per difetto assoluto di motivazione nella valutazione dei titoli del ricorrente. Eccesso di potere per essere la valutazione dei titoli effettuata con motivazione ellittica, eccessivamente stringata e incomprensibile. Eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento nelle modalità di valutazione dei titoli e di espressione della motivazione seguiti dalle Sottocommissioni nella valutazione dei titoli. Violazione di legge in relazione agli articoli 6 e 10-*bis* della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per mancato rispetto del principio di leale collaborazione.

3) Eccesso di potere per violazione dei criteri di valutazione dei titoli fissati dalla Commissione in occasione delle riunioni del 16 febbraio e del 10 maggio 2016.

4) Risarcimento dei danni, per il tardivo inserimento nella graduatoria dei vincitori.

Il Dottor Caminiti chiedeva quindi che l’adito TAR Lazio Roma accogliesse le seguenti conclusioni:

“in accoglimento del presente ricorso, annullare la graduatoria di merito e la graduatoria dei

vincitori limitatamente alla valutazione dei titoli dei concorrenti e per l'effetto disporre che la valutazione sia effettuata secondo criteri aderenti alle previsioni del bando di concorso;

2. in via gradata, annullare la graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori stabilendo che la valutazione dei titoli sia effettuata nel pieno rispetto dei criteri fissati dalla Commissione principale e ciò per tutti i concorrenti risultanti idonei;

*3. in via ulteriormente gradata, annullare la graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori limitatamente alla valutazione dei titoli del ricorrente e attribuire allo stesso il punteggio di **7,08** per i soli titoli e così per un totale di **77,24**, con collocamento del ricorrente al posto numero **122** della graduatoria di merito ovvero al diverso punteggio, anche maggiore, utile al collocamento del ricorrente nella graduatoria dei vincitori;*

4. in via ulteriormente gradata, annullare la graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori nominando un Commissario ad acta che provveda ad effettuare nuovamente la valutazione dei titoli del ricorrente, secondo i criteri indicati dalla Commissione principale ovvero i diversi criteri che Codesto Ecc.mo Tar vorrà fornire allo stesso;

5. condannare l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente in accoglimento del punto n. 4) del presente ricorso;

6. condannare l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, quale legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali di giudizio ex D.M. n. 55 del 2014, oltre addizionale forfetaria, CPA e IVA come per legge.

M. Con ricorso per motivi aggiunti del 3 marzo 2022 il Dottor Caminiti, rappresentava ulteriormente, in punto di fatto, che l'Agenzia rispondeva all'istanza di accesso agli atti soltanto in data 9 dicembre 2021, chiedendo il pagamento dell'iperbolica cifra di € 1.009,70 per il rilascio in copia informatica della documentazione richiesta (doc. n. 9).

Nonostante gli innumerevoli dubbi circa la corretta quantificazione delle somme dovute a titolo di diritti di copia il dottor Caminiti decideva di pagare comunque quanto richiesto pur di entrare rapidamente in possesso dei documenti.

Gli stessi erano messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate il 12 gennaio 2022 tramite *link* per il *download* accessibile esclusivamente da computer dell'Ufficio o da remoto con PC collegato allo stesso.

Dall'esame della menzionata documentazione si confermavano le irregolarità nell'operato della Commissione e delle Sottocommissioni già evidenziato in ricorso, consentendo altresì di mettere in luce ulteriori profili di illegittimità che rendevano quindi necessario presentare ricorso per motivi aggiunti affidato ai seguenti motivi di diritto:

1. Eccesso di potere per ingiustificata ed evidente disparità di trattamento tra i candidati. Eccesso

di potere per avere le Sottocommissione utilizzato modelli e criteri difformi nella valutazione dei titoli. Eccesso di potere per non avere le Sottocommissioni rispettato i criteri fissati dalla Commissione per la valutazione dei titoli ed i chiarimenti dalla stessa resi. Eccesso di potere per avere omesso la Commissione di controllare e indirizzare l'attività delle Sottocommissioni.

2. Difetto assoluto di motivazione, violazione di legge in relazione all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, motivazione apparente, incongrua, inidonea. Eccesso di potere per mancato rispetto delle indicazioni emanate dalla Commissione. Eccesso di potere per disparità di trattamento tra i candidati.

3. Eccesso di potere per sviamento, eccesso di potere per aver la Commissione fissato un criterio di attribuzione del punteggio relativo al profilo professionale e culturale illogico e non applicabile, né mai applicato. Eccesso di potere per elusione e falsa applicazione del bando. Illegittima trasformazione di un concorso per titoli ed esame in un concorso per solo esame.

Sulla scorta di tali motivi l'odierno appellante chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:

“1) in accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti, annullare i provvedimenti impugnati come trascritti in epigrafe;

2) accogliere tutte le altre domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 10430/2021;

3) assegnare ai titoli del ricorrente, direttamente ovvero per il tramite di un Commissario ad acta, gli ulteriori punti, pari a 2,445, come indicati nella tabella sub 1) pagine da 11 a 15 del presente ricorso;

4) condannare l'amministrazione resistente alle spese, competenze professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre addizionale forfetaria, CPA e IVA come per legge”.

N. Con ordinanza presidenziale n. 02416/2022 del 7 aprile 2022, il TAR disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e gli idonei del concorso, da realizzarsi mediante pubblici proclami, tramite pubblicazione, dell'ordinanza stessa, di un estratto del ricorso e dei motivi aggiunti e dell'elenco dei controinteressati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

O. A tanto provvedeva la difesa del ricorrente, sicché la causa era discussa alla pubblica udienza del 24 gennaio 2023, all'esito della quale era emessa la sentenza indicata in epigrafe con cui il TAR Lazio, sezione II-ter accoglieva solo in parte i motivi di ricorso, con sentenza n. 6225, pubblicata l'11 aprile 2023, non notificata.

P. Il TAR accoglieva il primo motivo di ricorso relativo all'illegittimità dei punteggi attribuiti per la valutazione dei titoli di studio e di servizio.

Q. Tale statuizione era confermata, per altri ricorrenti avverso lo stesso concorso, dal Consiglio di Stato con le sentenze 26 giugno 2023, n. 6237 e n. 6238, sicché l'Agenzia delle entrate con

provvedimento del Direttore prot. n. 311834 del 7 settembre 2023, ha provveduto a nominare una nuova Commissione con il compito di rideterminare il punteggio da attribuire ai titoli.

R. Tuttavia la sentenza impugnata ha rigettato i restanti motivi di impugnazione, ha disconosciuto il diritto al risarcimento del danno e ha omesso di esaminare il ricorso per motivi aggiunti, rendendo quindi necessario interporre il presente appello affidato ai seguenti motivi di

DIRITTO

1) Sul diploma di specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee. Travisamento dei fatti di causa e della documentazione prodotta. Errore di fatto e conseguente errata qualificazione giuridica.

Al punto 10 della impugnata sentenza si legge che: *“va respinto il motivo di doglianza il ricorrente contesta l’omessa valutazione, da parte della sottocommissione esaminatrice, del diploma di specializzazione per le professioni legali, da lui indicato tra i titoli valutabili. La prospettazione non può essere condivisa.*

Occorre, in proposito, considerare che l’art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo vigente al momento di emanazione del bando, stabiliva che al concorso per esami per l’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali “possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea”. I requisiti, per ciascuna singola ipotesi, erano richiesti congiuntamente quali condizioni di accesso, previsione riprodotta nell’art. 2, comma 1, lettera a) del bando.

Ne discende che, per un principio di intrinseca coerenza logica e per identità di ratio, sia per il caso in cui per l’accesso venivano utilizzati un’anzianità di cinque anni e il diploma di laurea sia per il caso in cui venivano utilizzati un’anzianità di tre anni, il diploma di laurea e il diploma di specializzazione, in entrambi i casi (tutti) i titoli di studio che andavano a integrare il requisito di anzianità dovevano essere considerati solo quali titoli di accesso.

Alla luce di tale criterio va dunque valutata la stessa previsione, di cui all’allegato 1 al verbale del 10 febbraio 2016, laddove, con riferimento ai “Titoli accademici e di studio” stabilisce espressamente che può essere attribuito il punteggio ivi previsto solo al “Diploma di laurea o laurea magistrale/specialistica oltre la prima che costituisce requisito di accesso al concorso”, atteso che il riferimento al titolo di studio va inteso come riferito al complesso dei titoli utilizzati per integrare il requisito di ammissione alla procedura”.

Si tratta all’evidenza di affermazioni che non trovano alcun riscontro negli atti processuali e che

sono frutto di una disarmante superficialità da parte del Giudice di prime cure. **Il ricorrente non ha mai conseguito il diploma di specializzazione in professioni legali**, essendo laureato in Economia e Commercio, **né ha fatto valere tale titolo per l'ammissione al concorso**, avendo un'anzianità di servizio alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche ampiamente sovrabbondante rispetto ai requisiti di accesso fissati dal Bando. Sicché le affermazioni della sentenza impugnata risultano del tutto disancorate dalla fattispecie dedotta in giudizio.

Nel ricorso introduttivo (motivo di ricorso n. 3, primo punto elenco, pag. 18) è stata contestata l'erronea attribuzione del punteggio relativo alla **specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee**, a cui la IV Sottocommissione ha erroneamente attribuito un punteggio pari a 0,5 e non a 1.

Per converso, pur non essendo possibile comprendere le ragioni per cui la Sottocommissione ha attribuito soltanto 0,5 punti al ricorrente per il titolo in esame in assenza di adeguata motivazione, risulta evidente che la valutazione espressa è errata, perché trattasi di un titolo rilevante e pienamente inerente rispetto alle attività istituzionali dell'Agenzia delle entrate.

In proposito giova ricordare che gli Uffici dell'Agenzia delle entrate amministrano, tra le altre, l'imposta sul valore aggiunto, un tributo di chiara matrice comunitaria (oggi unionale), che costituisce il principale tributo indiretto del nostro ordinamento nonché una risorsa propria dell'Unione.

La disciplina dell'IVA è demandata prioritariamente alle direttive comunitarie; l'imposta è stata infatti istituita con la I Direttiva Iva – Direttiva 67/227/CEE dell'11 aprile 1967, è stata oggetto di ben sei Direttive, di cui la principale è la VI Direttiva Iva – Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 e trova oggi compiuta disciplina nella Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, più volte modificata.

Inoltre, gli Uffici dell'Agenzia delle entrate da sempre si occupano delle attività di recupero dei crediti d'imposta dichiarati incompatibili con la disciplina euro-unionale in tema di aiuti di Stato e di armonizzazione dei regimi fiscali comunitari.

Infine, la struttura organizzativa stessa dell'Agenzia è stata sempre plasmata per tener in debito conto l'importanza delle tematiche connesse alla fiscalità internazionale ed unionale; nell'attuale configurazione è stata istituita un'apposita Direzione Centrale denominata "*Grandi Contribuenti e Internazionale*" di cui un intero Settore è dedicato appunto alle menzionate tematiche.

Anche l'esame delle materie oggetto di studio nel corso di specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee, presso l'Università degli Studi di Milano, e il titolo della tesi discussa dall'Appellante, conducono inequivocabilmente a ritenere che tale titolo di studio è ampiamente inerente alle attività istituzionali dell'Agenzia. Le materie oggetto delle lezioni dei due anni di corso (I anno: Storia e politica dell'integrazione europea, Integrazione economica internazionale,

Lineamenti istituzionali delle comunità europee, Diritto commerciale comunitario I, Economia e politica delle strutture comunitarie, Statistiche comunitarie; II anno: Diritto commerciale comunitario II, Disciplina giuridica delle politiche comunitarie, Diritto finanziario comunitario, Diritto comunitario del lavoro, Politica economica e sociale comunitaria, Relazioni esterne comunitarie) e la tesi di diploma in diritto finanziario comunitario, dal titolo “*Ordinamento tributario europeo e paradisi fiscali*”, risultano infatti chiaramente attinenti e pertinenti alle attività istituzionali dell’Agenzia delle entrate, nonché rilevanti in quanto attestanti una “*peculiare ed elevata professionalità*” (così la Commissione nell’allegato al verbale n. 2 del 2016).

Per di più ad altri candidati è stato riconosciuto il punteggio di 1,00 per lo stesso titolo; in particolare, come rilevato nel ricorso per motivi aggiunti, la III Sottocommissione il 1° marzo 2016, verbale n. 4, ha riconosciuto al candidato Sala Peup Gianpiero punti 1,00 per la scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee (doc. n. 17 allegato motivi aggiunti); anche la I Sottocommissione nel verbale n. 5 del 29 febbraio 2016 ha riconosciuto punti 1,00 alla candidata Natali Rosalba per la specializzazione in Diritto Europeo (doc. n. 18 allegato ai motivi aggiunti).

Il Giudice di prime cure dunque ha incomprensibilmente travisato le richieste e le argomentazioni fatte valere fin dal ricorso introduttivo e reiterate in ogni atto processuale successivo, con una motivazione del tutto sganciata dagli elementi probatori e dalle argomentazioni giuridiche spese, determinando un’evidente nullità della pronuncia qui impugnata, che andrà dunque annullata e riformata.

A tale ultimo riguardo si rappresenta che tutti gli elementi offerti inducono inequivocabilmente a concludere che la scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee sia un titolo di studio in tutto e per tutto rilevante ed inerente alle attività istituzionali dell’Agenzia delle entrate e come tale debba essere rivalutata dalla nuova Commissione nominata dall’Agenzia delle entrate, con i nuovi criteri per l’attribuzione dei punteggi che la stessa intenderà fissare.

2) Sugli incarichi conferiti formalmente da pubbliche amministrazioni – Incarichi di docenza. Travisamento dei fatti di causa, errata valutazione e conseguente difetto di motivazione.

Anche l’affermazione contenuta al punto 11) della sentenza impugnata, secondo cui: “*vanno inoltre respinte le doglianze inerenti la mancata considerazione degli incarichi di docenza elencati negli atti d’impugnazione. In proposito assume rilievo dirimente la circostanza per cui il verbale n. 2 dei lavori della Commissione prevedeva che, quanto alla voce “Incarichi formalmente conferiti da Amministrazioni Pubbliche”, tali titoli dovessero essere maturati nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato. Tale specificazione rientra nei poteri discrezionali della Commissione di concorso circa i titoli valutabili, come la omnicomprensiva dizione dell’art. 7*

lettera c) del bando consentiva di fare (cfr., con riferimento a identica censura e alla medesima procedura concorsuale, Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 5 dicembre 2022, n. 16228).” risulta generica e non ancorata agli atti di causa e dunque priva di ogni fondamento fattuale e giuridico.

In proposito giova innanzitutto precisare che al Dottor Caminiti sono stati riconosciuti ben 10 incarichi di docenza dalla IV Sottocommissione, mentre altri 11 incarichi di docenza indicati nella domanda di partecipazione, del tutto equivalenti, sono stati ritenuti non valutabili dalla IV Sottocommissione, senza ulteriori indicazioni. Inoltre, per alcune attività di docenza nel ricorso introduttivo è stata lamentata l’erronea attribuzione del punteggio previsto dalla Commissione per le co-docenze, pur trattandosi di docenze svolte singolarmente dall’Appellante.

Nello specifico nel ricorso introduttivo, relativamente alla sezione e) della domanda di partecipazione, dedicata a **Sezione c) “Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche”** veniva rilevato che: *“Per ciò che concerne la sezione c) dell’allegato alla domanda di partecipazione, relativa a “Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d’esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili” si osserva quanto segue:*

Docenza di 4 ore nell’ambito del percorso formativo destinato ai nuovi funzionari CFL per lo svolgimento delle attività di controllo di gestione e di internal audit

Numerazione elenco titoli: c)1, c)3, c)4, c)5, c)6 e c)7.

Si tratta di corsi di formazione per personale neo assunto. Come emerge dai relativi atti di incarico le giornate di lezione erano condivise con altri docenti, il titolo, dunque va valutato come codocenza interna. A nulla rileva che i corsi fossero destinati a personale neo-assunto per lo svolgimento delle attività di controllo di gestione e/o di internal auditing, tenuto conto che è stata positivamente valutata, ad esempio, la docenza di cui al punto c)10, destinata a personale assegnato alle strutture di audit interno dell’Agenzia delle entrate, né l’oggetto dei corsi, tenuto conto che è stata positivamente valutata, sempre a titolo di esempio, la docenza di cui al punto c)2 dell’elenco titoli, svolta nell’ambito del corso “Elementi di internal auditing e il ruolo della Direzione Centrale Auditing e Sicurezza”.

*Per evidenti ragioni di uniformità di trattamento ai titoli in questione, inspiegabilmente non valutati dalla IV Sotto-Commissione, va invece riconosciuto un **punteggio di 0,01 ciascuno**, quali docenze interne, con un punteggio complessivo di **0,06**.*

Docenza di 3 ore al Corso di formazione di base sulle attività dell’Area Servizi, Direzione Regionale della Lombardia (23/9/2003)

Numerazione elenco titoli: c)12.

La Commissione ha erroneamente valutato il titolo come codocenza interna piuttosto che docenza interna. Si tratta infatti di una lezione svolta in solitaria dal ricorrente.

Per tale motivo al titolo va riconosciuto il **punteggio di 0,01** anziché 0,005.

Relatore al seminario “Condoni fiscali - Attività di formazione e aggiornamento” organizzato dalla Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate (date 3/3/2003 e 5/3/2003)

Numerazione elenco titoli: c)18 e c)19.

Si tratta di due distinti interventi nell’ambito di attività di formazione organizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate. A nulla rileva che si trattasse di seminari, tenuto conto che tale modalità di realizzazione dell’attività formativa è stata è stata positivamente valutata, ad esempio, con riguardo ai punti c)15 e c)16, relativi a seminari organizzati dalla stessa Direzione Regionale.

*Ai titoli in questione, non valutati, va dunque riconosciuto, quale docenza interna, un **punteggio di 0,01** ciascuno, per un totale di **0,02**.*

Docente al corso di formazione sulle novità delle dichiarazioni, organizzato dalla Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate (Mantova, 23/5/2002): attestato di partecipazione

Numerazione elenco titoli: c)21

*Si tratta di un corso di formazione sulle novità delle dichiarazioni, organizzato dalla Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate. Non si comprende il motivo per cui non sia stato preso in considerazione il titolo di docenza interna, al quale andava invece riconosciuto un **punteggio di 0,01**.*

Docente al corso di formazione sulle novità delle dichiarazioni, organizzato dalla Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate (Lecco, 24/5/2002): attestato di partecipazione

Numerazione elenco titoli: c)22.

*Si tratta di un corso di formazione sulle novità delle dichiarazioni, organizzato dalla Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate. Non si comprende il motivo per cui non sia stato preso in considerazione il titolo di docenza interna, al quale andava invece riconosciuto un **punteggio di 0,01**.”.*

Come è agevole notare, si tratta di censure specifiche volte a dimostrare gli errori commessi dalla IV Sottocommissione nella valutazione dei titoli dell’Appellando, discostandosi dai criteri fissati dalla Commissione relativamente alla categoria in esame.

Inoltre, nel ricorso per motivi aggiunti (motivo n. 1 pag. 9, ultimo capoverso) e successivamente nella memoria conclusiva (pag. 7, primo e secondo capoverso) erano forniti alcuni esempi di difformità nella valutazione dei titoli relativi alla categoria degli incarichi conferiti formalmente da pubbliche amministrazioni tra le diverse Sottocommissioni e di incongruenze nelle valutazioni

svolte dalla IV Sottocommissione, che il Giudice di prime cure ha omesso del tutto di prendere in esame.

Per di più tutti gli incarichi in questione risultano “...maturati nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato” come previsto dai criteri stabiliti dalla Commissione, sicché anche sotto questo ulteriore aspetto le affermazioni contenute nella sentenza impugnata risultano non inerenti alla fattispecie sottoposta al vaglio del TAR, essendo piuttosto frutto della tralozia ripetizione di argomentazioni spese in merito alle doglianze sollevate da altri ricorrenti coinvolti nella procedura concorsuale per cui è causa, sicché anche sotto questo aspetto la sentenza appellata necessita di riforma.

D’altronde che il Collegio fosse ben consapevole di dover esaminare puntualmente le richieste afferenti ai singoli titoli fatti valere in sede di ricorso lo si evince dalla sentenza n. 1983/2023 emessa il 3 febbraio 2023 dalla stessa sezione II *ter* del TAR Lazio Roma in relazione ad un ricorso proposto avverso la medesima procedura concorsuale in cui la ricorrente si doleva, tra l’altro, della mancata e/o erronea valutazione dei titoli da parte della Sottocommissione esaminatrice e che ha visto accogliere *in parte qua* il ricorso per difetto di motivazione, intimando l’adito TAR all’Amministrazione la rivalutazione dei titoli.

3) Sul Master Universitario di II Livello in *Auditing* e controllo interno. Motivazione superficiale, incongrua ed errata. Riconoscimento di un potere discrezionale inesistente. Omessa valutazione dei documenti ed errata individuazione delle disposizioni applicabili.

Né meno superficiale rispetto a quelle precedentemente censurate risulta l’affermazione contenuta nel punto 12 dell’impugnata sentenza, secondo cui: “*neppure la doglianza relativa al punteggio assegnato al titolo relativo a “International auditing” può essere accolta, essendo nella discrezionalità della Commissione stabilirne la pertinenza con l’attività istituzionale, che nella specie è stata disconosciuta”*”.

Innanzitutto nella sentenza impugnata non risulta correttamente individuato il titolo in questione; si tratta, infatti del **Master Universitario di II livello in *Auditing* e controllo interno** organizzato dalla stessa Agenzia delle entrate in collaborazione con l’Università di Pisa.

Il corso in questione è stato seguito dal Dottor Caminiti quando prestava servizio presso la Direzione Centrale *Audit* e sicurezza, dopo essere risultato vincitore della Procedura selettiva pubblica dell’Agenzia delle entrate per l’assunzione a tempo indeterminato di personale da inserire nell’area C, per lo svolgimento di attività di *internal auditing*, posizione economica C2.

L’attività di *internal audit* rientra inequivocabilmente nell’attività istituzionale degli Uffici dell’Agenzia. In tal senso dispone, l’articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che nel disciplinare il contenuto degli statuti delle Agenzia fiscali espressamente prevede che: “2. *Gli statuti disciplinano le competenze degli organi di direzione dell’agenzia, istituendo*

inoltre apposite strutture di controllo interno, e recano principi generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell'agenzia, prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali”.

A sua volta l'articolo 12 dello Statuto dell'Agenzia delle entrate espressamente prevede che: “Art. 12 (Strutture di controllo interno) 1. *Gli organi di controllo interno dell'Agenzia sono strutturati secondo le disposizioni generali del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di amministrazione.*”

La menzionata struttura di controllo interno è per l'appunto la Direzione Centrale *Audit* e le relative articolazioni territoriali, previste e disciplinate dall'articolo 1, comma 3, lettera f), e dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento di amministrazione della medesima Agenzia.

A fronte di previsioni normative così chiare e concordanti nessun margine di discrezionalità residuava in capo alla IV Sottocommissione circa la valutazione dell'inerenza del *Master* in questione alle attività istituzionali dell'Agenzia delle entrate, sicché anche la generica affermazione secondo cui la valutazione di tale profilo rientrava nella discrezionalità della IV Sottocommissione risulta errata nel merito.

D'altronde il motivo per cui un *Master* universitario organizzato dalla stessa Agenzia e dedicato allo svolgimento delle attività di controllo interno sull'attività dei suoi stessi Uffici sia stato ritenuto non attinente alle attività istituzionali dell'Agenzia delle entrate rimane incomprensibile e noto soltanto alla IV Sottocommissione. E del resto non può non evidenziarsi come emerga che lo stesso *Master* sia stato considerato attinente nel caso di altri candidati che vi hanno partecipato, quali, ad esempio, il dottor Soriente Giuseppe (V Sottocommissione, verbale n. 5) e l'ingegner Scherillo Stefano (III Sottocommissione, verbale n. 16).

Ad ulteriore sostegno di tale assunto si rappresenta in questa sede che il vincitore posizionatosi al n. 7 in graduatoria, il dottor Alessandro Bracciali, è stato assunto nel ruolo di Capo Settore Audit Compliance, della Direzione Centrale Audit, per poi essere chiamato a ricoprire l'incarico di Capo Settore Approvvigionamenti della Direzione Centrale Logistica e approvvigionamenti all'interno della Divisione Risorse.

Allo stesso modo, la dottoressa Anna Luigia Cazzato, posizionatasi al n. 15 in graduatoria, dopo aver ricoperto il ruolo di Capo settore Consulenza della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale della Divisione Contribuenti, è stata recentemente nominata Capo Settore Pianificazione e controllo della Direzione Centrale Amministrazione e pianificazione, sempre nell'ambito della Divisione Risorse.

Il Dottor Marco Zonetti, posizionatosi a n. 6 della graduatoria dei vincitori è stato nominato Capo Ufficio Adempimento Collaborativo del Settore Consulenza della Direzione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale della Divisione Contribuenti.

Anche la Dottoressa Cristiana Usai, posizionata al n. 26 della graduatoria dei vincitori è stata destinata come prima incarico a Capo Settore Coordinamento centri operativi servizi fiscali della Direzione Centrale Servizi Fiscali ed il Dottor Roberto Ferrauto, posizionatosi al n. 122 della graduatoria, è stato destinato al Settore Indirizzo della Riscossione della Direzione Centrale Servizi Istituzionali della Riscossione, entrambe le menzionate Direzioni Centrali fanno parte della Divisione Servizi.

È evidente, dunque, che un buon numero di vincitori del concorso per cui è causa è stato utilizzato dall'Agenzia per ricoprire posizioni dirigenziali nelle diverse Strutture Centrali, per attività serventi (c.d. "no core") ovvero per svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento, non strettamente collegate a quelle ordinariamente svolte dagli uffici presenti sul territorio.

Anche sotto tale aspetto, dunque la decisione impugnata deve essere annullata e riformata per affermare la piena inerenza del *Master* Universitario di II livello in *Auditing* e controllo interno alle attività istituzionali dell'Agenzia delle entrate, con conseguente riconoscimento per lo stesso del punteggio che sarà all'uopo previsto dalla Nuova Commissione nominata dall'Agenzia delle entrate per la rivalutazione dei titoli, in ottemperanza alle plurime decisioni rese da Codesto Supremo Organo della Giustizia Amministrativa.

4) Sul mancato esame dei titoli indicati nel ricorso introduttivo. Motivazione intrinsecamente contraddittoria ed illogica. Omessa pronuncia sui motivi autonomi di ricorso costituenti punti essenziali della controversia.

In questa sede non si intende tornare sulla questione relativa alla valutazione come titoli di servizio degli incarichi dirigenziali conferiti al ricorrente dall'Agenzia delle entrate, dovendosi la relativa questione intendere per abbandonata in questa sede, tuttavia la conseguente affermazione contenuta nel punto 14 della sentenza impugnata, secondo cui: "*... la reiezione delle su esaminate doglianze comporta che, dei 7,31 punti reclamati dal ricorrente, non possano esserne riconosciuti già 5,16, le restanti censure non potranno trovare accoglimento, in quanto, pure se positivamente scrutinate, frutterebbero al ricorrente solo punti 2,12, insufficienti a utile collocazione in graduatoria.*" risulta intrinsecamente errata nonché in aperta e palese contraddizione con quanto dagli stessi Giudici affermato e statuito al punto 7 della motivazione e nel dispositivo.

Se, infatti, i punteggi per la valutazione dei titoli risultano errati, come correttamente affermato nella prima parte della sentenza e come riconosciuto da codesto eccellentissimo Consiglio, è logicamente errato escludere l'esame delle censure relative agli ulteriori titoli fatti valere dal ricorrente in ragione del punteggio ad essi attribuito in base ai criteri errati. In altri termini, i Giudici del TAR prima affermano che i punteggi sono errati, ma poi se ne servono per escludere l'esame dei motivi di impugnazione.

La modifica dei punteggi attribuiti ai titoli, imposta dalla stessa sentenza impugnata, non consente, infatti di valutare l'interesse dell'Appellante all'attribuzione del punteggio relativo ai titoli disconosciuti, o meglio non valutati, dalla IV Sottocommissione in base ai criteri fissati dalla Commissione nel 2016.

D'altro canto, come emerge anche dall'atto di nomina della nuova Commissione chiamata dall'Agenzia delle entrate a rideterminare il punteggio da attribuire ai titoli, la stessa si limiterà a fissare dei valori di punteggio per i singoli titoli valutabili, fermi restando i criteri di valutazione degli stessi. Da una corretta valutazione dei singoli titoli del ricorrente, quindi, potrebbe conseguire un diverso e favorevole valore nel punteggio attribuito agli stessi, rilevante ai fini della nuova graduatoria.

La contraddizione in cui sono incorsi detti Giudici è dunque autoevidente e determina, a sua volta un'omessa pronuncia relativamente alle doglianze, contenute nel ricorso introduttivo che di seguito si riportano, limitatamente ai titoli che i primi Giudici hanno inteso di non esaminare: **“3) Eccesso di potere per violazione dei criteri di valutazione dei titoli fissati dalla Commissione in occasione delle riunioni del 16 febbraio e del 10 maggio 2016.**

Volendo seguire in maniera scrupolosa i criteri di valutazione dei titoli fissati dalla Commissione negli allegati al verbale n. 2 del 16 febbraio 2016 e n. 39 del 10 maggio 2016 la valutazione dei titoli fatti valere dal ricorrente risulta incongrua.

- **Sezione a) “Titoli accademici e di Studio”**

Per ciò che concerne i titoli di cui alla lettera a) “Titoli accademici e di studio compresi quelli previsti come requisiti di accesso” dell'allegato B della domanda di partecipazione non risultano apprezzati adeguatamente né risultano presi in considerazione alcuni titoli che avrebbero dovuto, invece, essere valutati.

[...]

Corso per Esperto in consulenza fiscale con procedure informatiche. Numerazione elenco titoli: a)4

Corso post-laurea sviluppatosi in un anno (500 ore con esame finale, votazione: prova pratica 30/30, colloquio 30/30) all'esito del quale è stato rilasciato un attestato di qualifica professionale. Si tratta di un percorso di formazione professionale sviluppato nel quadro delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della norma attuativa della legge Regionale del Lazio n. 23 del 1992, che ha previsto tali attività di formazione rivolte ai giovani laureati nonché ai ruoli manageriali ed imprenditoriali nell'ambito di progetti formativi realizzabili con il contributo finanziario del Fondo Sociale Europeo (FSE). In base ai chiarimenti resi dalla Commissione nell'allegato al verbale n. 2 (settima riga prima tabella) il titolo in questione avrebbe dovuto non soltanto essere riconosciuto ma altresì valutato con un punteggio di 0,5.

Corso per Consulente Organizzazione Direzione Aziendale

Numerazione elenco titoli: a)5

Corso post-laurea sviluppatosi in un anno formativo, al cui esito è stato rilasciato un attestato di qualifica professionale (500 ore con esame finale, votazione: prova pratica 27/30, prova teorica 30/30).

Si tratta di un percorso di formazione professionale sviluppato nel quadro delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della norma attuativa della legge regionale Lazio n. 23 del 1992, che ha previsto tali attività di formazione rivolte ai giovani laureati nonché ai ruoli manageriali ed imprenditoriali nell'ambito di progetti formativi realizzabili con il contributo finanziario del Fondo Sociale Europeo (FSE).

In basi ai chiarimenti resi dalla Commissione nell'allegato al verbale n. 2 (settima riga prima tabella) il titolo in questione avrebbe dovuto non soltanto essere riconosciuto ma altresì valutato con un punteggio di 0,5.

Corso post-universitario biennale di Management Pubblico

Numerazione elenco titoli: a)6

Corso organizzato dal Centro italiano di direzione aziendale (CEIDA) di Roma, riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri titolo post universitario valido come requisito di ammissione alla partecipazione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

Si tratta quindi di un corso equiparato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ad una Scuola di specializzazione universitaria (che a sua volta costituiva titolo per la partecipazione al corso-concorso).

Il conseguimento del titolo è avvenuto a seguito del superamento di prove scritte ed orali ed al superamento dell'esame pratico attitudinale diretto a verificare il possesso delle capacità dirigenziali.

*Il programma didattico del corso biennale e l'elaborato finale dal titolo "Gli studi di settore nell'ordinamento tributario italiano: elaborazione, modalità applicative e aspetti dichiarativi", inducono a ritenere che il titolo avrebbe dovuto essere riconosciuto con un **punteggio pari ad 1**, alla stregua di un corso di specializzazione in materie attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia delle entrate.*

Il percorso formativo del corso biennale, del resto, ne qualifica la natura di alta formazione e specializzazione, in materie che peraltro ricalcano quelle previste dal bando per valutare i candidati (1° anno: diritto costituzionale; diritto comunitario, diritto del lavoro nella PA, contabilità di Stato, statistica, economia e politica economica, management, scienza e tecnica dell'organizzazione, inglese giuridico ed economico; 2° anno: diritto amministrativo, diritto

civile, diritto processuale amministrativo, diritto finanziario, scienze delle finanze).

[...]

• **Sezione c) “Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche”**

Per ciò che concerne la sezione c) dell'allegato alla domanda di partecipazione, relativa a “Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili” si osserva quanto segue:

[...]

Relatore al seminario “Condoni fiscali - Attività di formazione e aggiornamento” organizzato dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle entrate (date 3/3/2003 e 5/3/2003)

Numerazione elenco titoli: c)18 e c)19.

Si tratta di due distinti interventi nell'ambito di attività di formazione organizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle entrate. A nulla rileva che si trattasse di seminari, tenuto conto che tale modalità di realizzazione dell'attività formativa è stata positivamente valutata, ad esempio, con riguardo ai punti c)15 e c)16, relativi a seminari organizzati dalla stessa Direzione Regionale.

*Ai titoli in questione, non valutati, va dunque riconosciuto, quale docenza interna, un **punteggio di 0,01** ciascuno, per un totale di **0,02**.*

[...]

Sezione e) “Partecipazione documentata a commissioni, gruppi di lavoro o comitati”

Presidente della Commissione giudicatrice per la procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi circolazione veicoli dell'Agenzia delle entrate: atto di costituzione del Direttore dell'Agenzia n. 2007/122209 del 26/7/2007 Numerazione elenco titoli: e)2

Come si è avuto modo di argomentare, non si comprende perché sia stata esclusa dalla valutazione dei titoli la partecipazione ad una commissione di gara per l'aggiudicazione della fornitura di un servizio funzionale all'espletamento delle attività istituzionali dell'Agenzia delle entrate.

*Al riguardo è soltanto il caso di aggiungere che i vincitori del concorso oggetto del presente ricorso possono essere chiamati, anche in futuro, a ricoprire incarichi dirigenziali nell'ambito delle strutture di supporto e non soltanto in Uffici direttamente operativi, senza che ne risulti inficiata la rilevanza del ruolo assunto rispetto alle attività istituzionali dell'Agenzia. Non può dunque dubitarsi che il titolo in questione fosse pienamente attinente e pertinente alle attività istituzionali dell'Agenzia delle entrate, sicché dovrebbe essere preso in considerazione, riconoscendo il **punteggio di 0,05**.*

Componente del Gruppo di lavoro per la standardizzazione di processi già revisionati dalle strutture di Audit periferiche, costituito presso il Settore Audit Interno della Direzione

Centrale Audit e Sicurezza dell’Agenzia delle entrate: atto istitutivo 2005/54430 del 23/3/2005

Numerazione elenco titoli: e)10

La Commissione d’esame ha ritenuto di riconoscere la partecipazione a gruppi di lavoro a condizione che sussista il requisito della pertinenza alla materia tributaria e alle attività istituzionali dell’Agenzia e sempre che l’incarico sia conferito da organi di vertice nazionali o regionali o dagli uffici preposti all’attività di cui si occupa il gruppo.

Il Gruppo in questione è stato costituito dal Settore Audit interno della Direzione Centrale Audit e sicurezza e nello stesso atto di costituzione viene precisato che la standardizzazione dei processi rientra tra gli obiettivi del Settore. L’attività di internal audit è parte essenziale dell’attività istituzionale dell’Agenzia, attesi gli indefettibili risvolti consulenziali e di miglioramento continuo e presidio dei processi delle attività di core business che ne scaturiscono.

*Il titolo in questione, dunque, è pienamente attinente e pertinente alle attività istituzionali dell’Agenzia delle entrate e dovrebbe conseguentemente essere preso in considerazione, riconoscendo il **punteggio di 0,1**.*

La IV Sotto-Commissione, dunque, non ha rispettato i criteri che la Commissione aveva fissato per la valutazione dei titoli, sicché l’operato della stessa Sotto-Commissione risulta viziato da eccesso di potere per sviamento e per ingiustificata disparità di trattamento tra i concorrenti.

L’effetto della valutazione dei titoli effettuata nel pieno rispetto dei criteri fissati dalla Commissione è riportato nella sottostante tabella:

Punto elenco titoli	Punteggio assegnato	Punteggio rideterminato	Differenza
a2)	0,5	1	
a3)	0,35	0,75	
a4)	non valutato	0,5	
a5)	non valutato	0,5	
a6)	non valutato	1	
b1)	non valutato	1	
b2)	non valutato	1,25	
b4)	non valutato	0,29	
c1)	non valutato	0,01	
c2)	0,01	0,01	
c3)	non valutato	0,01	
c4)	non valutato	0,01	

c5)	non valutato	0,01	
c6)	non valutato	0,01	
c7)	non valutato	0,01	
c8)	0,01	0,01	
c9)	0,01	0,01	
c10)	0,01	0,01	
c11)	0,01	0,01	
c12)	0,005	0,01	
c13)	0,005	0,005	
c14)	0,005	0,005	
c15)	0,01	0,01	
c16)	0,01	0,01	
c18)	non valutato	0,01	
c19)	non valutato	0,01	
c21)	non valutato	0,01	
c22)	non valutato	0,01	
e1)	0,1	0,1	
e2)	non valutato	0,05	
e3)	0,05	0,05	
e9)	0,1	0,1	
e10)	non valutato	0,1	
e20)	0,1	0,1	
e21)	0,1	0,1	
Totale	1,385	7,08	5,695

(N.d.r. Per i titoli di cui ai punti b1, b2 e b4 della tabella, rappresentativi di incarichi dirigenziali conferiti dall’Agenzia delle entrate, si ribadisce l’espressa rinuncia alla questione).

*Al riguardo si osserva che ove al ricorrente fossero riconosciuti i **5,695** punti mancanti per la valutazione dei titoli effettuata in pieno ossequio ai criteri fissati dalla Commissione, lo stesso raggiungerebbe il punteggio di **77,24** sarebbe collocato al posto numero 122 della graduatoria di merito (come risultante a seguito del provvedimento di rettifica delle graduatorie prot. n. 198385 del 22 luglio 2021) e, dunque, in posizione utile per entrare nella graduatoria dei vincitori del concorso, a discapito dalla contro-interessata, la quale con un punteggio di 74.67 si colloca nella posizione n. 160, ultima utile per risultare tra i vincitori prima dei titolari del diritto di riserva, i quali occupano le posizioni da 161 a 172”.*

Per tutti i titoli in questione nelle memorie conclusive sono stati forniti innumerevoli esempi di disparità di trattamento tra i concorrenti e di profonde differenze nelle modalità di valutazione seguite delle diverse Sottocommissioni, a cui per brevità si rimanda. Anche l'esame di tali disparità e diversità, rilevate ed eccepite fin dal ricorso introduttivo e coltivate nei successivi scritti difensivi, risulta del tutto omesso da parte del TAR.

La pronuncia di prima cure, dunque risulta duplicemente fallace, sia perché fa applicazione dei punteggi, che essa stessa riconosce e dichiara illegittimi, per escludere l'interesse del Dottor Caminiti alla valutazione dei titoli ulteriori e sia perché omette del tutto l'esame di profili determinanti della fattispecie sottoposta al suo esame, perché idonei ad incidere sulla collocazione del ricorrente nella graduatoria dei vincitori e non degli idonei.

Ed invero, anche escludendo i titoli di servizio relativi agli incarichi dirigenziali, la cui questione si intende abbandonata, ove si volesse, per mera ipotesi, seguire il fallace ragionamento della sentenza impugnata, applicando i punteggi fissati dalla Commissione (dichiarati illegittimi con plurime decisioni giurisdizionali) ai titoli indicati nella domanda di partecipazione ed in relazione ai quali sono stati proposti il ricorso ed il ricorso per motivi aggiunti, l'appellante risulterebbe comunque in posizione utile per entrare nella graduatoria dei vincitori.

L'accoglimento del ricorso e del ricorso per motivi aggiunti avrebbe infatti determinato l'assegnazione di ulteriori 3,155 al Dottor Caminiti, al netto del punteggio per gli incarichi dirigenziali, consentendogli di raggiungere il punteggio complessivo di 74,70, che lo avrebbe collocato al posto numero 163 della graduatoria di merito e, quindi, al numero 160 di quella dei vincitori.

La riformulazione dei punteggi per i titoli ad opera della nuova Commissione, resasi necessaria per assicurare adeguata rilevanza al profilo curriculare dei concorrenti, in linea con le disposizioni del Bando, consentirebbe all'evidenza al Dottor Caminiti, di scalare ulteriormente la graduatoria, sicché ai fini della decisione risulta rilevante l'esame di tutte le richieste formulate, in esatta antitesi a quanto affermato nella decisione qui impugnata.

5) Omissione di pronuncia sul ricorso per motivi aggiunti notificato il 3 marzo 2022. Nullità della sentenza impugnata per mancato esame di questioni rilevanti, debitamente sollevate nel ricorso per motivi aggiunti e riprese nei successivi atti difensivi.

L'argomentazione secondo cui l'odierno appellante non avrebbe interesse alla valutazione dei titoli, oltre che logicamente errata e contraddittoria, è frutto di una grave omissione dei Giudici di prime cure.

Difatti, a seguito dell'ostensione dei documenti richiesti il 10 novembre 2021, avvenuta il 12 gennaio 2022, il Dottor Caminiti ha presentato ricorso per motivi aggiunti, in cui, tra l'altro, veniva chiesta l'attribuzione di **ulteriori 2,445 punti per titoli non menzionati nel ricorso introduttivo**,

che dall'esame comparativo con le schede di altri concorrenti, risultano identici a titoli per cui ad altri concorrenti era stato riconosciuto un punteggio, disconosciuto invece all'appellante.

Nelle conclusioni del ricorso per motivi aggiunti era altresì espressamente richiesta l'attribuzione di 2,445 punti in più rispetto a quelli già indicati nel ricorso introduttivo.

Con il menzionato ricorso per motivi aggiunti erano altresì impugnati i criteri dettati dalla Commissione per l'attribuzione del punteggio massimo di 15 punti relativo al giudizio globale sul loro profilo professionale e culturale dei candidati ed evidenziata la disparità nelle modalità di valutazione dei titoli adottate dalle cinque Sottocommissioni.

Tali motivi aggiunti, nuovi ed ulteriori rispetto a quelli fatti valere nel ricorso, non sono stati minimamente pesi in considerazione nella sentenza impugnata, che si limita a menzionarli nella ricostruzione dei fatti di causa, senza tuttavia esaminarli nel merito; ciò determina un'evidente quanto grave omissione di pronuncia che impone in questa sede la loro integrale riproposizione.

In particolare, nel ricorso per motivi aggiunti in questione erano esposti i seguenti nuovi ed ulteriori motivi di ricorso:

“1. Eccesso di potere per ingiustificata ed evidente disparità di trattamento tra i candidati. Eccesso di potere per avere le Sottocommissione utilizzato modelli e criteri difformi nella valutazione dei titoli. Eccesso di potere per non avere le Sottocommissioni rispettato i criteri fissati dalla Commissione per la valutazione dei titoli ed i chiarimenti dalla stessa resi. Eccesso di potere per avere omesso la Commissione di controllare e indirizzare l'attività delle Sottocommissioni.

La documentazione ricevuta dall'Agenzia delle entrate consente di ricostruire e comprendere il modus operandi della Commissione e delle cinque Sottocommissioni nella valutazione dei titoli dei candidati.

Ne emerge un quadro di assoluta disomogeneità sia tra le valutazioni rese dalle diverse Sottocommissioni, sia tra le valutazioni rese dalla stessa Sottocommissione in date diverse, anche a causa del successivo sovrapporsi e stratificarsi delle indicazioni provenienti dalla Commissione, non sempre coerenti tra di loro.

Inoltre le modalità di espressione della motivazione risultano profondamente diversificate a seconda della Sottocommissione, dei giorni di riunione e della tipologia di scheda utilizzata, evidenziandosi in molteplici casi una palese disparità di trattamento tra i candidati nonché il difetto assoluto di motivazione.

In primo luogo si evidenzia che sono stati usati dalla Sottocommissioni almeno quattro modelli diversi di scheda di valutazione, che testimoniano un grado di approfondimento difforme e l'utilizzo di plurime modalità di espressione della motivazione, diversificate sia per le formule utilizzate sia sotto l'aspetto della completezza ed esaustività.

Nello specifico:

1) *la II Sottocommissione, ad esempio, nei verbali numeri 1 e 2 del 22 febbraio 2016 (doc. nn. 10 e 11) utilizza una scheda prestampata compilata a penna esprimendo sempre una sintetica motivazione relativamente ai titoli valutati;*

2) *per contro, in pari data la I Sottocommissione nell'allegato al verbale n. 1 del 22 febbraio 2016 utilizza una scheda di diverso formato, con riempimento dattiloscritto e con motivazione molto più stringata, senza indicazione dei titoli scartati o non valutati né delle ragioni del relativo scarto o mancato riconoscimento (doc. n. 12);*

3) *la IV Sottocommissione, per la prima riunione della mattina del 22 febbraio 2016 (verbale n. 1 – doc. n. 13) utilizza una scheda con riempimento manoscritto, che nell'aspetto rispecchia quella utilizzata dalla II Sottocommissione, ma segue rispetto a quest'ultima uno standard motivazionale ancor più sintetico, limitandosi in diversi punti a scrivere soltanto "I TITOLI PRESENTATI NON HANNO I REQUISITI STABILITI DALLA COMMISSIONE" o formule equivalenti.*

Sempre la IV Sottocommissione il pomeriggio dello stesso giorno (22 febbraio 2016) cambia modalità di compilazione delle schede nel corso della seduta (doc. n. 14); se infatti fino alla candidata Pullara Graziella le schede sono compilate a mano con l'utilizzo di una penna, dal candidato Pullara Michele in poi risultano dattiloscritte.

Anche le formule utilizzate cambiano, difatti le schede manoscritte recano sempre la dizione "... NON CONFORME AI CRITERI STABILITI DALLA COMMISSIONE" (n.d.r. testo sempre in carattere maiuscolo), diverso da quella utilizzata nella mattina dello stesso giorno dalla stessa Sottocommissione, mentre quelle dattiloscritte recano la dizione "... non valutabili in quanto non conformi ai criteri stabiliti dalla Commissione".

Tutte queste differenze (che si ripetono spesso nelle schede esaminate) portano a ritenere che la valutazione non sia stata effettuata in modo collegiale dalla Sottocommissione, ma affidata ai singoli Commissari e successivamente sottoscritta da tutti membri della Sottocommissione; la valutazione collegiale, infatti, non avrebbe mancato di cogliere le palmari differenze nella compilazione delle schede e nella formulazione della valutazione.

4) *La III Sottocommissione utilizza fin dalla sua prima riunione del 22 febbraio 2016 una scheda dattiloscritta con motivazione molto (troppo) stringata (doc. n. 15).*

5) *Anche la V Sottocommissione si riunisce per la prima volta il 24 febbraio 2016 e per la valutazione dei titoli utilizza una scheda dattiloscritta, con il peculiare sistema di indicare in carattere grassetto soltanto i titoli non riconosciuti e la relativa motivazione, anche se, dopo i primi tre candidati, l'unica motivazione espressa è "Non valutabile" senza ulteriori indicazioni (doc. n. 16).*

6) Soltanto a partire dal 21 marzo 2016, dunque dopo un mese di incontri e circa 450 domande esaminate, tutte le Sottocommissioni iniziano ad utilizzare lo stesso modello di scheda di valutazione dei titoli, seppur interpretandolo in modo vario e non univoco, né per ciò che concerne le modalità di attribuzione dei punteggi né per le modalità di espressione della motivazione.

A tale multiforme e caotico modo di operare ha certamente contribuito la Commissione principale, che non ha fornito fin da subito tutti i chiarimenti e le indicazioni necessari, ma al contrario li ha snocciolati nel tempo enunciandoli di volta per volta a seguito di richieste delle singole Sottocommissioni, senza tuttavia premurarsi di verificare come stessero operando le Sottocommissioni, né tantomeno accertarsi che tutte seguissero criteri omogenei nell'attribuzione dei punteggi.

Nella documentazione consegnata al ricorrente si contano infatti almeno quattro diversi verbali con cui la Commissione ha fornito nel tempo indicazioni e chiarimenti alle Sottocommissioni (verbali n. 6, 7, 8, e 9 – doc. nn. 2, 3, 4 e 5) prima del verbale in cui sono riportati tutti i chiarimenti resi fino a quel momento, che reca data 10 maggio 2016 (verbale n. 39, doc. n. 6), ossia oltre due mesi e mezzo dall'avvio dei lavori delle Sottocommissioni, durati complessivamente circa quattro mesi, e comunque successivamente alla valutazione del ricorrente, avvenuta il 26 aprile 2016.

Inoltre, i chiarimenti forniti tempo per tempo sono stati applicati soltanto alle valutazioni dei titoli dei candidati effettuate in data successiva alla formulazione della richiesta di chiarimenti, senza andare a verificare quale fosse stato l'orientamento delle Sottocommissioni prima della fornitura del chiarimento, sicché sono frequenti le valutazioni che non rispettano le indicazioni della Commissione. Ciò è accaduto poiché una volta fornita un'indicazione o un chiarimento la Commissione non si è premurata di esaminare quale fosse stato l'operato fino a quel momento delle Sottocommissioni, né, dunque, se lo stesso fosse conforme a quanto successivamente indicato.

Qualche esempio concreto di disparità di trattamento tra i candidati può risultare utile alla comprensione della ricostruzione del *modus operandi* delle Sottocommissioni.

La III Sottocommissione il 1° marzo 2016, verbale n. 4, ha riconosciuto al candidato Sala Peup Gianpiero punti 1,00 per la scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee (doc. n. 17); anche la I Sottocommissione nel verbale n. 5 del 29 febbraio 2016 ha riconosciuto punti 1,00 alla candidata Natali Rosalba per la specializzazione in Diritto Europeo (doc. n. 18); tuttavia al ricorrente per la medesima specializzazione è stato attribuito il punteggio di 0,5 e lo stesso punteggio, sempre per la specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee è stato attribuito alla candidata Airoidi Giovanna Maria dalla II Sottocommissione (vd. verbale n. 23 del 18 aprile 2016 – doc. n. 19). Per un identico titolo, dunque, sono stati attribuiti di volta in volta il punteggio di 0,5 e di 1,00 (sic!). Purtroppo la totale assenza di motivazione al

riguardo nelle schede esaminate non consente di comprendere quali siano state le ragioni alla base di tale indubbia disparità di trattamento.

Ancora, la II Sottocommissione e la III Sottocommissione hanno riconosciuto punti 1,00 alle candidate Pepe Cinzia e Siani Gabriella per la specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione, ritenendo tale specializzazione attinente alle attività istituzionali dell'Agenzia delle entrate (verbali n. 6 del 29 febbraio 2016 e n. 4 del 1° marzo 2016 – doc. nn. 20 e 17).

Tuttavia la III Sottocommissione appena un giorno dopo cambiava idea e per la specializzazione in Diritto amministrativo attribuiva soltanto punti 0,5 alla candidata Sabatino Rosaria (verbale n. 5 del 2 marzo 2016 – doc. n. 21). Né può sorgere il dubbio che si tratti sempre della specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'Amministrazione, come si evince dalla scheda del candidato Saporito Luciano (verbale n. 10 del 16 marzo 2016 – doc. n. 22) al quale per tale specializzazione sono riconosciuti punti, 0,5 sempre dalla III Sottocommissione.

Identica è anche la valutazione della IV Sottocommissione sia per il candidato Quarta Alessandro sia per il candidato Rolli Angelo, specificando soltanto per il primo di ritenere la specializzazione in questione non attinente alle attività istituzionali dell'Agenzia delle entrate (verbali n. 3 del 23 febbraio 2016 e n. 15 del 21 marzo 2016, doc. nn. 23 e 24). Ancora una volta, si registra che per lo stesso titolo accademico le valutazioni sono state difformi, addirittura da parte della stessa Sottocommissione.

E ancora, la I sottocommissione ha riconosciuto punti 1,00 al candidato Nani Andrea per un dottorato di ricerca in Filosofia del diritto ritenendolo dunque attinente alle attività istituzionali dell'Agenzia (verbale n. 1 del 22 febbraio 2016 – doc. n. 9) mentre la IV Sottocommissione ha assegnato soltanto punti 0,5 alla candidata Pulsoni Maria Carolina per un dottorato in Diritto comparato dell'economia, ritenendolo non attinente alle suddette attività (verbale n. 2 del 23 febbraio 2016 – doc. n. 14).

Anche per ciò che concerne i master si registrano orientamenti difformi tra le Sottocommissioni; ad esempio mentre la II Sottocommissione il 23 febbraio 2016 (verbale n. 3 – doc. n. 25) riconosce alla candidata Pecori Emilia il punteggio di 0,5 per un master della IPSOA in Diritto Tributario, analogo master curato dallo stesso Ente non viene ritenuto degno di valutazione da parte della III Sottocommissione relativamente al candidato Sabatini Daniele, con la motivazione “Master non valutabile, in quanto IPSOA” (verbale n. 4 del 1° marzo 2016 – doc. n. 17).

Nello stesso solco si pone la IV Sottocommissione che nel verbale n. 1 del 22 febbraio 2016 (doc. n. 13) relativamente al candidato Puglisi Riccardo afferma: “MASTER RILASCIATO DALL'IPSOA NON CORRISPONDE AI CRITERI STABILITI DALLA COMMISSIONE, IN QUANTO NON RILASCIATO DA UNIVERSITÀ”.

Né meno disomogenea risulta la valutazione delle altre categorie di titoli da parte delle Sottocommissioni, così, ad esempio al candidato Napoleone Luigi sono stati riconosciuti 0,01 punti per una docenza inerente il progetto IRIDE, relativo alla formazione dei neo assunti in Agenzia delle entrate (verbale I Sottocommissione n. 2 del 23 febbraio 2016 – doc. n. 26), mentre al ricorrente per le docenze svolte nell'ambito di un'identica iniziativa formativa non è stato riconosciuto alcun punteggio (vd. punti elenco titoli allegati alla domanda di partecipazione c)1, c)3, c)4, c)5, c)6 e c)7). Una volta di più ne risulta confermata l'irragionevole disparità di trattamento realizzata dalle Sottocommissioni e perpetrata dalla Commissione.

Possono essere forniti innumerevoli ulteriori esempi di differenze macroscopiche tra le valutazioni effettuate dalle diverse Sottocommissioni ovvero di valutazioni dalle stesse operate in difformità alle indicazioni provenienti dalla Commissione principale, ma per quanto sopra esposto e documentato si ritiene di aver già dimostrato la lampante disparità con cui sono stati trattati i candidati, disuguaglianza che a sua volta mina l'intero operato degli organi concorsuali per eccesso di potere.

D'altronde, ove al Dottor Caminiti fosse stato riconosciuto lo stesso punteggio attribuito correttamente ad altri candidati per la scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee (punti 1,00 non 0,5) e per il master universitario in Auditing e Controllo interno (punti, 0,75, invece di 0,35), master in tutto e per tutto attinente alle attività istituzionali dell'Agenzia (di certo più di un Dottorato di ricerca in Filosofia del diritto, tenuto anche conto che si trattava di un Master organizzato dall'Università di Pisa per conto dell'Agenzia delle entrate quando il Dottore Caminiti svolgeva il proprio servizio nella Direzione Centrale Audit e sicurezza della stessa Agenzia), nonché fossero stati attribuiti i punteggi per gli altri corsi indicati nella domanda di partecipazione e nel ricorso introduttivo, riconoscendo gli stessi quali corsi di perfezionamento, ai sensi dei criteri fissati dalla stessa Commissione, per complessivi punti 2,00 (come avvenuto per altri candidati, ai quali, come detto è stato riconosciuto, ad esempio, un punteggio per un master organizzato dalla IPSOA considerandolo un corso di perfezionamento) il ricorrente avrebbe ottenuto 2,90 punti in più soltanto per i titoli accademici e di studio, a fronte dei soli 1,385 riconosciuti complessivamente dalla V Sottocommissione.

La valutazione alla stregua di altri concorrenti dei titoli relativi alla categoria di cui alla lettera c) "Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche" e alla lettera e) "Partecipazione documentata a commissioni, gruppi di lavoro o comitati" dell'articolo 7 del bando avrebbe inoltre assicurato al ricorrente ulteriori 0,255 punti, che gli avrebbero consentito di scalare ulteriormente la graduatoria collocandosi all'ultimo posto utile tra i vincitori senza diritto di riserva (punteggio complessivo 74,70, dato da 71,545+2,900+0,255, posizione in graduatoria dei vincitori 160), e ciò senza tener conto dell'ulteriore punteggio attribuibile in

relazione agli incarichi dirigenziali conferiti dall'Agenzia delle entrate al ricorrente [quantomeno, si aggiunge a maggior sostegno del sopra riportato motivo di ricorso, con riguardo alla reggenza di uffici di livello dirigenziale, in modo del tutto equivalente a quanto avvenuto per candidati che hanno ricoperto analoghe posizioni presso il Ministero delle Finanze (ad esempio il dottor Piacenti Marco, II Sottocommissione verbale n. 11, così come il dottor Miele Luca, III Sottocommissione verbale n. 36)].

Gli errori di valutazione commessi dalla IV Sottocommissione, dunque, non sono stati dunque soltanto evidenti, ma anche determinanti ai fini della collocazione del Dottor Caminiti tra gli idonei e non tra i vincitori del concorso.

Inoltre, se si seguono i medesimi criteri di valutazione dei titoli su cui si sono attestate le Sottocommissioni diverse dalla V, ai titoli fatti valere dal ricorrente possono essere attribuiti i seguenti, ulteriori, punteggi, non indicati nel ricorso introduttivo perché con tale ricorso, non avendo a disposizione situazioni comparabili, erano state interpretate cautelativamente le indicazioni promanate dalla Commissione:

Punto elenco titoli	Punteggio assegnato	Punteggio rideterminato	Differenza
<i>a9) Corso di Perfezionamento per Consulenti del Lavoro, Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata'</i>	<i>non valutato</i>	<i>0,25</i>	
<i>a10) Corso di Perfezionamento in Discipline Bancarie, Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'</i>	<i>non valutato</i>	<i>0,25</i>	
<i>c17) Intervento (risposte ai quesiti) nell'ambito del Convegno "Gli aspetti problematici del condono - quesiti e soluzioni" organizzato dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle entrate (3/4/2003); programma e lettera di compiacimento del Direttore Regionale;</i>	<i>non valutato</i>	<i>0,005</i>	
<i>c23) Docente nell'attività di formazione concernente il nuovo Sistema Audit Interno (S.A.I.), applicativo informatico di supporto alle attività di audit, presso la Direzione Regionale della Calabria: incarico prot. n. 2004/151855/123/04-r</i>	<i>non valutato</i>	<i>0,005</i>	

<i>c24) Docente nell'attività di formazione concernente il nuovo Sistema Audit Interno (S.A.I.), applicativo informatico di supporto alle attività di audit, presso la Direzione Regionale della Basilicata: incarico prot. n. 2004/151858/124/04-r</i>	<i>non valutato</i>	<i>0,005</i>
<i>c25) Docente nell'attività di formazione concernente il nuovo Sistema Audit Interno (S.A.I.), applicativo informatico di supporto alle attività di audit, presso la Direzione Regionale del Molise: incarico prot. n. 2004/151860/125/04-r</i>	<i>non valutato</i>	<i>0,005</i>
<i>c26) Membro supplente della Commissione di valutazione della procedura d'interpello per l'individuazione di funzionari da destinare all'Ufficio Procedure per i controlli e all'Ufficio Riscossione della Direzione Centrale Accertamento: provvedimento di nomina prot. 2010/128493</i>	<i>non valutato</i>	<i>0,075</i>
<i>e24) Ufficio di Vimercate, componente del Gruppo di lavoro per le informazioni attinenti il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, nonché per l'assistenza ai contribuenti marginali e alle nuove attività imprenditoriali</i>	<i>non valutato</i>	<i>0,1</i>
<i>f6) Collaborazione dal 2006 al 2010 con l'Ipsa S.r.l. quale autore delle sezioni "Aspetti generali", "Singoli Studi di settore" e "Modelli territoriali" dell'opera editoriale "Guida Pratica agli Studi di settore", banca dati on line e su supporto DVD: attestazione dell'Ipsa e, a titolo esemplificativo, dvd 2009;</i>	<i>non valutato</i>	<i>1,5</i>
<i>f8) Relatore al Convegno "Finanziaria 2003: le opportunità per le imprese e l'imprenditore" organizzato da Xenia Mythos S.p.A. e Banca C. C. di Brescia – Pontoglio (BS) 25/3/03</i>	<i>non valutato</i>	<i>0,05</i>
<i>f9) Relatore al Seminario "Sanatorie Fiscali 2003" per il Caf UIL Nazionale – Torino 17/3/03</i>	<i>non valutato</i>	<i>0,05</i>
<i>f10) Relatore ai Convegni "I Condoni Fiscali 2003" per il Gruppo Buffetti S.p.A. - Gattinara (VC) 12/3/03</i>	<i>non valutato</i>	<i>0,05</i>

<i>f10) Relatore ai Convegni “I Condoni Fiscali 2003” per il Gruppo Buffetti S.p.A. - Gallarate (VA) 13/3/03</i>	<i>non valutato</i>	<i>0,05</i>	
<i>f11) Relatore al Convegno “Dichiarazione Unico 2002” Gruppo Buffetti S.p.A. Catania 19/4/02</i>	<i>non valutato</i>	<i>0,05</i>	
Totale	0	2,445	2,445

Riconoscendo questi ulteriori punti il ricorrente si collocherebbe addirittura al 122 posto della graduatoria dei vincitori con un punteggio di 77,145.

2) Difetto assoluto di motivazione, violazione di legge in relazione all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, motivazione apparente, incongrua, inidonea. Eccesso di potere per mancato rispetto delle indicazioni emanate dalla Commissione. Eccesso di potere per disparità di trattamento tra i candidati.

Le motivazioni espresse dalle Sottocommissioni in merito alla valutazione dei titoli risultano del tutto disomogenee sia quanto a standard espressivi e formule utilizzate, sia quanto a completezza ed esaustività; inoltre, nella maggior parte dei casi non rispettano le indicazioni ufficialmente fornite dalla Commissione e non consentono di comprendere né quali titoli siano stati valutati e quali no, né le ragioni di attribuzione dello specifico punteggio.

La Commissione, infatti, fin dal 22 febbraio 2016 (verbale n. 6 – doc. n. 2) aveva fornito la seguente indicazione alle Sottocommissioni: “i titoli dichiarati dal candidato e non ammessi vanno singolarmente indicati, anche attraverso il semplice richiamo al numero del relativo allegato, e motivati in modo sintetico (ad es.: master non valutabile inferiore ad un anno oppure docenza attinente a materie non attinenti e non rilevanti).”.

Come già evidenziato nel precedente motivo di ricorso l’indicazione dei titoli dichiarati e non ammessi non è stata effettuata da tutte le Sottocommissioni.

Ma l’indicazione più disattesa risulta essere quella relativa alla **motivazione “in modo sintetico” delle ragioni alla base della ritenuta inammissibilità dei titoli dichiarati dai candidati.** Così la V Sottocommissione, quella che ha valutato il ricorrente, si limita ad utilizzare la formula **“non valutabile”**, espressione che non contiene alcuna motivazione nemmeno sintetica circa le ragioni della ritenuta non ammissibilità del titolo (si veda ad esempio la scheda del ricorrente nonché quelle dei candidati valutati fin dalla prima riunione del 24 febbraio 2016 – doc. n. 16).

Risulta inoltre singolare che la V Sottocommissione pur riunendosi per la prima volta il 24 febbraio 2016, dunque due giorni dopo l’emissione del chiarimento relativo alla motivazione sui titoli scartati, fin dalla sua prima riunione contravvenga alle indicazioni della Commissione senza che questa intervenga per correggerne l’operato.

La V Sottocommissione inoltre detiene il singolare primato della rapidità nell'esame dei titoli di candidati, infatti nella seduta del 14 giugno 2016, in sole 5 ore e 10 minuti di lavoro effettivi la Sottocommissione è riuscita a valutare ben 103 domande di partecipazione con i relativi allegati (di cui 7 restituite alla Commissione per dubbi sull'ammissibilità, che dunque sono state comunque valutate) con una media di appena 3 minuti e 1 secondo a domanda, alcune delle quali di decine di pagine. Al riguardo si consideri che il tempo medio di esame delle domande per le 76 sedute di esame per le quali si dispone dei verbali delle Sottocommissioni è di 55 minuti e 06 secondi, che scendono a 17 minuti e 14 secondi se si esclude la seduta tenuta dalla II Sottocommissione il 22 febbraio 2016, seduta in cui risulta esaminata una sola domanda in tre ore di lavoro.

Ma i primati della V Sottocommissione non finiscono qui! La V Sottocommissione, infatti risulta l'unica ad aver valutato più di 60 domande e lo ha fatto in ben tre occasioni, precisamente il 10 maggio e il 14 e 21 giugno 2016 (rispettivamente 63, 103 e 74 domande esaminate, con tempi medi per l'esame di una domanda da 3',20'', 3',01'' e 4',07'' – doc. nn. 27-28-29).

Limitandosi ad usare la locuzione “Non valutabile” la V Sottocommissione non ha espresso alcuna motivazione circa le ragioni della mancata valutazione dei titoli sicché tutte le relative schede risultano affette da difetto assoluto di motivazione. Inoltre la stessa ha evidentemente contravvenuto alle indicazioni fornite dalla Commissione circa la sintetica indicazione delle ragioni della mancata valutazione incorrendo altresì nel vizio di eccesso di potere. Infine, l'eccessiva rapidità di esame delle domande sottoposte al suo esame ha comportato una palese disparità di trattamento rispetto ai candidati le cui domande sono state sottoposte all'esame delle altre Sottocommissioni, che hanno seguito tempi medi di esame ben più lunghi, con tangibili ricadute sull'eshaustività della valutazione e della relativa motivazione.

La disparità di trattamento risulta inoltre chiarissima se si mettono a confronto le formule motivazionali utilizzate dalle altre Sottocommissione con quelle della V Sottocommissione.

Nel primo mese di valutazione, infatti, le prime tre Sottocommissioni sembrano infatti attenersi alle indicazioni fornite della Commissione principale circa la motivazione sintetica relativa ai titoli non valutati ed alle relative ragioni.

Così, ad esempio, nella scheda del candidato Puglisi Riccardo esaminata dalla I Sottocommissione il 24 febbraio 2016 (verbale n. 2-bis - doc. n. 30) si legge, come già indicato al punto 1: “MASTER RILASCIATO DALL'IPSOA NON CORRISPONDE AI CRITERI STABILITI DALLA COMMISSIONE, IN QUANTO NON RILASCIATO DA UNIVERSITÀ”, con motivazione sintetica ma che consente di comprendere le ragioni del mancato riconoscimento del titolo. Anche altre motivazioni espresse inizialmente dalla I Sottocommissione per altri candidati presentando formule motivazionali sintetiche ma idonee ad esplicitare le scelte

effettuate e le decisioni assunte (si veda ad esempio la scheda della candidata Nardini Luciana del 24 febbraio 2016, verbale n. 3 in cui ad esempio viene riportato <<TOEFL NON VALUTABILE PERCHE' IL VOTO E' INFERIORE AL LIVELLO "C" DEL QCER>> (doc. n. 31).

Le motivazioni inizialmente espresse dalla II Sottocommissione sono di analogo tenore, come nel caso della candidata Paturzo Natalia, valutata il 22 febbraio 2016, verbale n. 2, nella cui scheda, alla voce "Commissioni d'esame" del quadro C, si legge: "N. 5 INCARICHI DI COMMISSIONE D'ESAME NON VALUTABILI IN QUANTO TRATTASI DI ATTIVITA' SVOLTA PER DOVERE ISTITUZIONALE D'UFFICIO" (doc. n. 11).

La III Sottocommissione nella sua prima riunione del 24 febbraio 2016 valuta in 3 ore e 30 minuti le domande di due soli due candidati e non sorprende dunque che nelle relative schede sia stata stesa una motivazione completa ed esaustiva in merito ad ogni titolo ed a ciascun punteggio attribuito o meno (doc. n. 32). Tuttavia già dalla decima riunione in poi (verbale n. 10 del 16 marzo 2016 – doc. n. 33), in cui sono valutate 21 domande, la motivazione cede il passo alla formula stereotipata "NON VALUTABILE IN QUANTO NON CORRISPONDENTE AI CRITERI STABILITI DALLA COMMISSIONE".

Non è da meno la IV Sottocommissione; ad esempio per il candidato Puglia Giuseppe, i cui titoli sono stati valutati il 22 febbraio 2016, verbale n. 1, alla voce "Gruppi di lavoro" del quadro E la Sottocommissione scrive: <<IL TITOLO CONCERNENTE IL GRUPPO DI STUDIO "MEMBRO GRUPPO DI STUDIO RELAZIONE MANUALE CODICE DEGLI APPALTI" NON VALUTABILE IN QUANTO NON PERTINENTE CON LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'AGENZIA>> - doc. n. 13).

Tuttavia già dalle riunioni immediatamente successive la IV Sottocommissione si limita ad utilizzare come motivazione per i titoli indicati dai candidati per i quali non è stato riconosciuto alcun punteggio la formula "...non valutabile in quanto non conforme ai criteri stabiliti dalla Commissione" (si veda per un esempio il verbale n. 3 del 23 febbraio 2016 – doc. n. 23). Si tratta all'evidenza di una formula non idonea ad esprimere le ragioni di fatto e i riferimenti giuridici della decisione assunta poiché non indica in base a quale dei criteri stabiliti dalla Commissione il singolo titolo non sia stato valutato, contravvenendo così alle precise indicazioni fornite dalla Commissione, che nell'indicare alcune formule esemplificative di motivazione fa sempre esplicito, seppur sintetico, riferimento alle specifiche ragioni poste a base della mancata assegnazione del punteggio.

Con l'adozione del modello ultrasintetico di scheda di valutazione (d'ora innanzi scheda ultrasintetica) da parte di tutte le Sottocommissioni, a far data dal 21 marzo 2016 le formule motivazionali subiscono un ulteriore peggioramento sotto il profilo della chiarezza e

dell'esaustività.

Innanzitutto risulta singolare che la Commissione intervenga soltanto un mese dopo l'inizio dei lavori delle Sottocommissioni, quando le stesse risultavano aver valutato già almeno 447 domande, per imporre a tutte le Sottocommissioni l'utilizzo della stessa scheda di valutazione dei titoli, determinando così un'ingiustificata disparità di trattamento tra quanti erano già stati valutati alla data del 21 marzo 2016 e quanti sono stati valutati successivamente.

Inoltre, la Commissione pur essendo presente ad ogni riunione delle Sottocommissioni non rileva che esse abbiano continuato a comportarsi in modo tra loro molto diversificato e a non rispettare quanto prescritto circa la formulazione della motivazione.

Così ad esempio la I Sottocommissione, che fino al 20 marzo 2016 aveva indicato la motivazione circa la mancata valutazione dei titoli secondo i dettami della Commissione, da quella data in poi si limita a utilizzare le formule "NON VALUTABILE (cfr. criteri valutazione titoli)" o "NON VALUTABILE (non sufficientemente documentato)" che, come innanzi precisato, non sono idonee ad esprimere la motivazione circa le scelte effettuate né possono essere considerati utili esempi di motivazione per relationem atteso che non viene indicato a quale dei criteri indicati dalla Commissione il titolo non sarebbe conforme (vd. verbale n. 22 del 22 marzo 2016 – doc. n. 34).

La II Sottocommissione, anche dopo l'adozione della scheda ultrasintetica, sembra inizialmente rispettare maggiormente i dettami della Commissione perché, oltre ad utilizzare la locuzione "non valutabile ai sensi dei criteri stabiliti dalla commissione", indica anche sinteticamente quale sarebbe il criterio impeditivo dell'attribuzione del punteggio (ad es. "non inerente", "non pertinente", "attività di servizio" e simili) – si veda il verbale n. 17 del 4 aprile 2016 – doc. n. 35). Tuttavia, successivamente anche la II Sottocommissione si adegua all'andazzo delle altre Sottocommissioni e motiva anch'essa la mancata attribuzione dei punteggi con le criptiche formule: "Non valutabile ai sensi dei criteri stabiliti dalla commissione" ovvero "Non valutabile in base ai criteri indicati dalla Commissione" (si veda il verbale n. 37 del 20 giugno 2016 – doc. n. 36). Peraltro nel verbale da ultimo citato in alcuni casi l'utilizzo di due espressioni equivalenti nella sostanza ma diverse nella forma ("stabiliti" contro "indicati", "commissione" con l'iniziale minuscolo contro "Commissione" con l'iniziale maiuscola e il punto a fine frase) porterebbe a propendere per l'ipotesi che le schede siano state compilate da autori diversi e, dunque, non siano il frutto di una valutazione collegiale.

La III Sottocommissione invece dal 21 marzo 2016 in poi utilizza quasi esclusivamente la formula "NON CORRISPONDENTE AI CRITERI STABILITI DALLA COMMISSIONE" per escludere l'attribuzione di punteggio, formula che quanto ad esaustività e completezza equivale a quelle utilizzate dalla I Sottocommissione e dunque risulta parimenti inadeguata o esplicitare e rendere

comprensibili le ragioni a base della scelta di non riconoscere i titoli indicati dal candidato nella propria domanda; in modo del tutto peculiare la III Sottocommissione procede, inoltre, alla sistematica valutazione della prima laurea dei candidati, senza che ad essa venga mai attribuito un punteggio, con la motivazione “NON VALUTABILE IN QUANTO LAUREA CHE COSTITUISCE REQUISITO DI ACCESSO AL CONCORSO”; viene da chiedersi perché procedere sistematicamente a tale valutazione? E perché la Commissione non sia intervenuta per distogliere la Sottocommissione da questa defatigante ed inutile attività? (vd. verbale n. 21 del 13 aprile 2016 – doc. n. 37).

La IV Sottocommissione, dal canto suo, a far data dal 21 marzo 2016 utilizza alternativamente le formule “Non valutabile” o “Non valutabile in quanto non conforme ai criteri stabiliti dalla Commissione” oppure “Non valutabile secondo i criteri fissati dalla Commissione” (si vedano per un esempio il verbale n. 15 del 21 marzo 2016 – doc. n. 38 e il verbale n. 38 del 21 giugno 2016 – doc. n. 39). Anche in questo caso la varietà di formule utilizzate per esprimere un identico concetto, anche all’interno dello stesso verbale giornaliero, porterebbe a ritenere che la valutazione sia stata frutto di lavoro individuale e non collegiale.

La V Sottocommissione, come detto, è quella che “brilla” meno sotto l’aspetto della motivazione e a seguito dell’adozione della scheda ultrasintetica passa dalla locuzione “Non valutabile” tout court alla formula tautologica e non certo più esaustiva “NON VALUTABILE (CFR. CRITERI VALUTAZIONE TITOLI)” (si vedano ad esempio i verbali n. 12 del 21 marzo 2016 e n. 28 del 10 maggio 2016 – doc. nn. 40-41).

Traendo le file del discorso fin qui condotto emerge in primis una terribile disparità di trattamento dei candidati a seconda delle Sottocommissione che ha proceduto alla valutazione dei titoli, e ciò sia relativamente all’aspetto dei criteri seguiti, sia relativamente alla motivazione posta a base del mancato riconoscimento dei punteggi.

In secondo luogo le modalità espressive della motivazione sono variate nel tempo divenendo sempre più stringate e meno comprensibili; inoltre, nessuna delle Sottocommissioni si è attenuta sistematicamente alle istruzioni fornite dalla Commissione in merito alla necessità di indicare in modo sintetico i motivi di non attribuzione del punteggio ai titoli indicati dai candidati né la Commissione ha mai rilevato la difformità né è intervenuta per richiamare le Sottocommissioni al rispetto delle istruzioni ricevute.

Ancora, l’intervento della Commissione per imporre alle Sottocommissioni di utilizzare un unico modello di scheda per la valutazione dei titoli è risultato tardivo ed infruttuoso. Le Sottocommissioni, infatti, hanno continuato ad operare ognuna secondo modalità differenti senza che la Commissione cogliesse e correggesse le palesi diversità e difformità perpetrate.

Quanto alla V Sottocommissione, che ha valutato tra le altre la domanda del ricorrente, la stessa

ha operato fin da subito in modo sbrigativo e disaccorto, senza prestare ossequio alle indicazioni provenienti dalla Commissione e senza di fatto mai motivare le ragioni poste a base del mancato riconoscimento dei titoli fatti valere dai candidati.

Tutte le criticità rilevate hanno finito con l'inficiare l'intera fase di valutazione dei titoli affidata alle Sottocommissioni, sotto la malaccorta e superficiale supervisione della Commissione, rendendo tutte le valutazioni effettuate, e in particolare quella dei titoli del ricorrente, viziate per violazione di legge in relazione all'obbligo motivazionale sancito dall'articolo 3 della legge n. 241 del 1990, nonché per eccesso di potere sia sotto l'aspetto dello sviamento per mancato rispetto dei criteri fissati dalla Commissione sia per motivazione inadeguata, incongrua e insufficiente nonché per ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati.

3. Eccesso di potere per sviamento, eccesso di potere per aver la Commissione fissato un criterio di attribuzione del punteggio relativo al profilo professionale e culturale illogico e non applicabile, né mai applicato. Eccesso di potere per elusione e falsa applicazione del bando. Illegittima trasformazione di un concorso per titoli ed esame in un concorso per solo esame.

L'articolo 7 del bando di concorso espressamente stabilisce che possano essere assegnati ai candidati fino a 15 punti per il giudizio globale sul loro profilo professionale e culturale.

La Commissione, in ottemperanza all'obbligo di fissare i criteri per l'attribuzione di tale punteggio, li aveva così individuati: "il giudizio globale sul profilo culturale e professionale di cui al capo f) dell'articolo 7 del bando viene individuato dalla norma singolarmente nell'elenco dei titoli e, quindi, non può configurarsi come una valutazione conclusiva e globale degli stessi, perché ne stravolgerebbe il rilievo oggettivo sulla base di considerazioni meramente soggettive; e inoltre comporterebbe un'inammissibile duplicazione del punteggio già in base ai titoli attribuito.

Se ne deve dedurre che il bando ha inteso considerare alla stregua di un titolo autonomo (per così dire di chiusura) risultante dalla valutazione di elementi del curriculum culturale e professionale del candidato che esorbitano dall'ordinaria diligenza del servizio da lui reso. Perché altrimenti il giudizio di cui al capo f) si risolverebbe nell'attribuzione a ciascun candidato di un punteggio straordinario in funzione antagonista dei titoli.

Tali elementi - con esclusione di quelli connessi agli incarichi conferiti ai sensi degli articoli 24 e 26 dei predetti regolamenti di amministrazione delle Agenzie fiscali, censurati con sentenza del CdS 4641 del 2015 - sono costituiti da attività di particolare rilevanza connessa con la funzione istituzionale dell'Agenzia delle Entrate e svolta con rilevante positività di risultati e saranno valutati secondo la seguente graduazione:

eccellete	15
Ottimo	10

Buono	5 ²
-------	----------------

Nel successivo verbale n. 5 del 22 febbraio 2016 la Commissione ha altresì disposto che le Sottocommissioni dovessero segnalare “...alla Commissione stessa, per il tramite del Presidente, le posizioni che meritano attenzione per l’attribuzione di un punteggio relativo alla valutazione di quanto contenuto nella lettera f), dell’articolo 7 del bando di concorso. Pertanto, per le posizioni non segnalate, il punteggio relativo al punto f) è pari a zero (0).”.

Già nel ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 10430/2020 si era sostenuto che il criterio tracciato dalla Commissione fosse eccessivamente vago ed indeterminato e, dunque, tale da risultare inapplicabile; dall’esame della specifica documentazione richiesta ed ottenuta dal ricorrente al riguardo è infatti emerso che il punteggio in questione non è stato assegnato ad alcuno dei oltre 8.362 candidati.

In altri termini, la Commissione ha ritenuto che nessuno dei candidati presentasse un profilo culturale almeno tale da poter essere giudicato almeno buono.

In sole quattro occasioni le Sottocommissioni hanno segnalato i curricula di altrettanti candidati per l’attribuzione del punteggio in questione e la risposta della Commissione è stata unica e tranchant per tutti: <<... non emergono elementi ulteriori e diversi, tali da configurare “attività di particolare rilevanza connesse con la funzione istituzionale dell’Agenzia delle entrate e svolta con particolare positività” rispetto a quelli risultanti dai titoli allegati dai candidati alle rispettive domande per cui non esistono i presupposti stabiliti dalla delibera citata per il punteggio aggiuntivo>> (si veda il verbale n. 51 del 16 giugno 2016 – doc. n. 42).

Risulta inoltre significativo che le segnalazioni siano arrivate da sole tre sottocommissioni, siano state tutte effettuate entro le prime tre settimane di attività, e due su tre siano state inoltrate al più tardi entro la terza riunione delle Sottocommissioni (Pavese Piermassimo, segnalato dalla II Sottocommissione il 23 febbraio 2016 e Nassis Costantino segnalato dalla I Sottocommissione il 24 febbraio 2016). Per converso, nessuna Sottocommissione ha più segnalato alcuna domanda dopo il 16 marzo 2016, benché come detto, a quella data fosse stata valutata una porzione esigua di domande e il responso della Commissione sulle domande segnalate sia arrivato soltanto il 16 giugno 2016.

Tutti gli elementi a disposizione convergono inequivocabilmente verso la dimostrazione che la Commissione abbia inteso fin dall’inizio non attribuire ad alcun candidato il punteggio relativo al giudizio globale sul profilo professionale e culturale.

In primo luogo, il criterio enunciato per la sua attribuzione risulta ellittico e privo di ricadute reali. Per ottenere tale punteggio, infatti il candidato avrebbe dovuto trovarsi nella situazione di aver svolto con rilevante positività di risultati “...attività di particolare rilevanza connessa con la funzione istituzionale dell’Agenzia delle Entrate...” che tuttavia, in base alle premesse enunciate

dalla stessa Commissione, non troverebbero riscontro nei titoli di studio, professionali e di servizio.

Come si possa aver svolto un'attività di particolare rilevanza connessa con la funzione istituzionale dell'Agenzia senza che tale attività sia legittimata da un incarico valutabile come titolo di servizio [articolo 7, lettera b), del bando di concorso] o da un incarico conferito formalmente da un'amministrazione pubblica [articolo 7, lettera c) del bando] è francamente incomprensibile. È il caso del ruolo ricoperto dal Dottor Caminiti di Presidente della Commissione giudicatrice per la procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi circolazione veicoli dell'Agenzia delle entrate, non riconosciuto quando la commissione ha riconosciuto compiti in attività di mero scarto d'archivio (Sottocommissione III, verbale 10 del 16 marzo 2016, punti 0,3 per Componente commissione scarto d'archivio, Sottocommissione I, verbale 40 del 3 maggio 2016, punti 0,2 per Responsabile del gruppo Scarti d'atti d'archivio 0,2). Difatti, le Sottocommissioni, dopo i primi tentativi di capire con esempi pratici l'oscura formula della Commissione si sono astenute dal segnalare altri candidati per l'attribuzione del punteggio. Che abbiano capito da sole l'antifona o sia arrivata un'indicazione informale della Commissione in proposito non è dato sapere, fatto sta che dopo aver valutato meno di un decimo delle domande non è più stata inoltrata alcuna segnalazione.

Ma la dimostrazione incontrovertibile dell'intenzione della Commissione di non applicare l'articolo 7, lettera e) del bando è data dalla circostanza che di 8.362 domande esaminate a nessuna sia stato attribuito il relativo punteggio, nemmeno nel valore minimo, corrispondente ad una valutazione di "buono". Orbene, quanto può essere credibile che nessuno dei quasi 8.400 candidati avesse un profilo professionale e culturale che potesse definirsi almeno buono?

Così operando la Commissione ha ulteriormente inteso eludere le disposizioni del bando, che, come già evidenziato nel ricorso introduttivo, imponevano di valutare fino a 100 punti il percorso curricolare dei candidati, evitando di attribuire una voce di punteggio che sarebbe potuta risultare determinante in ragione dell'esiguità dei punti riservati alle altre categorie.

La scelta di non attribuire il punteggio per il profilo professionale e culturale è infatti una spia evidente dell'intenzione della Commissione di trasformare un concorso per titoli ed esame in un concorso per solo esame, rendendo irrilevante il punteggio attribuito ai titoli. Si ricorda in proposito che, stando al bando, la valutazione complessiva sarebbe dovuta essere in duecentesimi, fino 100 punti riservati ai titoli e fino 100 all'esame, ma il candidato che ne ha ottenuto di più nella valutazione dei titoli ha un punteggio di appena 16,890 (Candidato Miele Luca, il quale ottiene tale punteggio risultando coautore di ben 38 libri e titolare di incarichi dirigenziali già da 8 anni alla data di presentazione della domanda, e non si è comunque presentato a sostenere la prova orale).

In tal modo si è lesa la posizione di quanti, come il ricorrente, potevano legittimamente ambire all'attribuzione del punteggio relativo al percorso professionale e culturale e più in generale vantano titoli di studio, titoli di servizio e incarichi di prestigio, ben superiori alla media degli altri candidati.

L'operato della Commissione in definitiva risulta viziato da eccesso di potere per illogicità nella fissazione del criterio per l'attribuzione dei punti relativi al percorso professionale e culturale, eccesso di potere per violazione del bando di concorso, eccesso di potere per elusione del bando e sviamento avendo trasformato un concorso per titoli ed esame in un concorso per solo esame e, dunque, la fase valutazione dei titoli dovrà essere integralmente annullata e ripetuta in conformità alle previsioni del bando.

In sintesi, i tre punti in cui era articolato il ricorso per motivi aggiunti intendevano evidenziare: 1) la disparità di trattamento tra i concorrenti, che ha determinato il mancato riconoscimento al Dottor Caminiti di ulteriori 2,445 punti per titoli che avrebbero dovuto aggiungersi quelli già reclamati nel ricorso introduttivo, 2) l'evidente difetto di istruttoria e di motivazione emergente dall'esame della scheda di valutazione dei titoli del ricorrente, comparata con quella degli altri concorrenti, 3) l'illogicità e la conseguente illegittimità dei criteri (non dei punteggi) fissati dalla Commissione per il riconoscimento del punteggio relativo al giudizio globale sul profilo professionale e culturale dei concorrenti. Nessuno di tali elementi è stato tuttavia esaminato dalla sentenza impugnata, che risulta, dunque, insanabilmente viziata per omissione di pronuncia su punti decisivi della controversia.

6) Sul risarcimento del danno. Mancato esame della relativa richiesta. Difetto di motivazione. Motivazione incongrua, illogica ed errata nei presupposti.

I plurimi errori logici e giuridici commessi dai Primi Giudici e le ricorrenti e patenti omissioni nella pronuncia impugnata riverberano i propri effetti anche sulla statuizione relativa alla domanda di risarcimento dei danni.

La domanda in questione è stata infatti rigettata perché il parziale accoglimento del ricorso e la conseguente riedizione della valutazione dei titoli non avrebbe privato il ricorrente del bene della vita richiesto non determinando dunque alcun danno.

Tuttavia, ancora una volta il Collegio di prime cure travisa a proprio uso l'oggetto della domanda risarcitoria che nel ricorso introduttivo era, infatti, volta ad ottenere le differenze stipendiali tra la retribuzione effettivamente percepita dal ricorrente e quella che lo stesso avrebbe percepito fin dal mese di ottobre 2021 se fosse stato correttamente inserito nella graduatoria tra i vincitori, non tra gli idonei.

La riedizione della graduatoria non assicurerebbe al Dottor Caminiti tali differenze, atteso che il suo inquadramento giuridico ed economico tra i dirigenti dell'Agenzia delle entrate non potrebbe

che decorrere dall'approvazione della "nuova" graduatoria del concorso da parte della nuova Commissione all'uopo nominata

In altri termini, l'errore commesso dalla Commissione nella fissazione del punteggio relativo ai titoli ha privato il Dottor Caminiti del diritto ad essere inquadrato tra i dirigenti dell'Agenzia ed a percepire il relativo stipendio fin dall'ottobre 2021 e gli effetti dannosi di tale errore si verificheranno fino a quando l'Agenzia immetterà in servizio i vincitori effettivi del concorso, tra cui non potrà che figurare l'appellante, stante gli innumerevoli e rilevanti titoli dallo stesso vantati (si veda al riguardo il punto n. 5 della memoria conclusiva, a cui per brevità si rimanda).

Nel ricorso è stato chiesto il ristoro del danno prodotto degli errori della Commissione e proprio il riconoscimento di tali errori nella prima parte della sentenza avrebbe dovuto condurre all'accoglimento anche della domanda risarcitoria.

Il danno richiesto non è, dunque, un danno prodotto da un provvedimento illegittimo in sé, ossia dal mancato riconoscimento del "*bene della vita*" agognato dal ricorrente, come erroneamente afferma la sentenza impugnata, ma un danno da "ritardo" nel riconoscimento del bene della vita, che determina un pregiudizio economico tangibile che l'Agenzia perpetrerà ogni giorno fino all'immissione nel ruolo dirigenziale del Dottor Caminiti.

In definitiva, il travisamento dei termini della domanda risarcitoria che sta alla base della decisione impugnata ne impone sul punto la modifica.

Istanza per l'adozione di provvedimenti cautelari

Come anticipato nella ricostruzione dei fatti di causa, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 311834 dell'8 settembre 2023 è stata nominata una nuova Commissione con il precipuo compito di "*... di provvedere ad una nuova valutazione dei titoli dei candidati del concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia (atto n. 146687 del 29 ottobre 2010), in esecuzione delle sentenze del T.A.R. per il Lazio, sezione Seconda-ter, n. 14858 e 14859, pubblicate in data 14 novembre 2022, confermate dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 6237 e 6238, pubblicate in data 26 giugno 2023.*".

Le suddette sentenze del Consiglio di Stato hanno annullato i criteri indicati dalla Commissione nel verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 limitatamente alla fissazione del punteggio attribuito ai singoli titoli e non anche i criteri generali per la loro attribuzione. In particolare, con le sentenze n. 6237 e 6238 del 2023 del Consiglio di Stato è stato disposto l'annullamento degli "*... esiti della procedura in epigrafe nella parte relativa alla attribuzione del punteggio per titoli, nonché il prodromico verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 della Commissione, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi e con espressa salvezza dei successivi atti che l'Amministrazione riterrà di adottare...*"; analoga affermazione è contenuta nella sentenza qui impugnata.

Per l'effetto di tali statuizioni la nuova Commissione dovrà limitarsi a fissare i nuovi punteggi per i singoli titoli, senza intaccare il giudizio relativo alla loro attinenza, rilevanza e pertinenza a suo tempo effettuato dalle Sottocommissioni. In altri termini, compito della nuova Commissione è quello di fissare i nuovi punteggi ed applicarli ai titoli fatti valere dai concorrenti presenti nella graduatoria di merito, in base alla valutazione circa la loro attinenza, pertinenza e rilevanza a suo tempo condotta dalle Sottocommissioni, non potendo valutare *ex novo* tutti i titoli indicati da detti concorrenti nelle domande di partecipazione.

Sicché dall'operato della nuova Commissione potrebbe risultare non soddisfatto l'interesse fatto valere dal Dottor Caminiti, non essendo garantito l'ottenimento del c.d. "bene della vita" a cui egli ambisce, ossia una nuova e corretta valutazione di tutti i suoi titoli, per emendare agli errori commessi dalla IV Sottocommissione; nuova valutazione a sua volta funzionale all'utile inserimento nella graduatoria dei vincitori.

Difatti, pur avendo l'appellante ricevuto un punteggio per i titoli ben superiore alla media dei concorrenti presenti nella graduatoria di merito (1,385 punti contro 1,11), l'attribuzione del punteggio ai soli titoli ritenuti attinenti e pertinenti nonché rilevanti dalla IV Sottocommissione non garantirebbe l'utile inserimento del Dottor Caminiti nella graduatoria dei vincitori.

D'altronde, l'enorme tempo trascorso dall'indizione del concorso, che risale al 2010, e l'atteggiamento dilatorio tenuto complessivamente dall'Agenzia delle entrate nell'adeguarsi alle statuizioni del Giudice Amministrativo, concretatesi nell'interposizione di numerosi appelli avverso le univoche ed incontestabili pronunce del TAR, nel ritardo nella nomina della nuova Commissione avvenuta ad oltre due mesi dal deposito delle sentenze del Consiglio di Stato e nella lentezza con cui questa sta operando, essendo trascorsi oltre 50 giorni dalla sua nomina senza che si abbia notizia alcuna dei lavori fin qui svolti, lasciano chiaramente intendere che anche in caso di vittoria nel merito del presente appello sarebbe necessario un tempo indefinitamente lungo perché si arrivi ad una nuova e più corretta valutazione dei titoli omessi o sottostimati dalla IV Sottocommissione.

Sotto una diversa prospettiva, la conclusione dei lavori della nuova Commissione senza che la stessa proceda all'effettiva valutazione di tutti i titoli fatti valere dal Dottor Caminiti nella domanda di partecipazione al concorso, ad eccezione di quelli relativi agli incarichi dirigenziali divenuti illegittimi, provocherebbe un pregiudizio grave all'appellante costringendolo ad attendere un tempo indefinito per conseguire l'agognato bene della vita, pregiudizio per sua natura non suscettibile di valutazione economica perché derivante dal mancato esercizio in concreto delle mansioni dirigenziali, con conseguente maturazione del relativo bagaglio esperienziale e dell'anzianità di servizio, utili sia ai fini della progressione di carriera sia ai fini pensionistici.

Viceversa, ove la nuova Commissione valutasse i titoli fatti valere dal Dottor Caminiti nell'ambito

dei lavori attualmente in corso, secondo precise indicazioni di questo Eccellentissimo Consesso circa la loro attinenza e pertinenza, nonché rilevanza, l'interesse fatto valere in giudizio verrebbe in gran parte soddisfatto.

Anche se la favorevole decisione di merito arrivasse nel tempo di ragionevole durata del giudizio, occorrerebbe altresì attendere che l'Amministrazione vi si adegui, dovendo a tal fine riconvocare la nuova Commissione o sceglierne una ulteriormente nuova che proceda alla nuova valutazione dei titoli ed all'attribuzione del punteggio corretto, per poi attendere ulteriormente il provvedimento di rettifica della graduatoria da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Né può in questa sede sottacersi il rischio che il Dottor Caminiti sia costretto a impugnare ulteriormente le determinazioni assunte dalla nuova Commissione, con conseguente allargamento a dismisura della materia del contendere e proliferazione dei giudizi e l'ulteriore rischio di plurime pronunce giurisdizionali e di giudicati contrastanti.

L'insediamento della nuova Commissione e la circostanza che questa non abbia ancora concluso i propri lavori inducono pertanto a richiedere che questo Ecc.mo Consiglio voglia in via interinale ordinare alla stessa di procedere alla valutazione *ex novo* dei titoli fatti valere dal Dottor Caminiti, fornendo al riguardo precise indicazioni, senza sostituirsi ovviamente alle valutazioni discrezionali di esclusiva competenza della Commissione.

Nello specifico, si chiede che il titolo di studio relativo alla scuola di specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee (punto a2 domanda di partecipazione) sia considerato attinente e pertinente rispetto alle attività istituzionali dell'Agenzia delle entrate, nonché rilevante perché attestante una peculiare ed elevata professionalità; per le relative argomentazioni si rimanda per brevità al punto 1 dei motivi di appello (ed a tutte le difese già svolte al riguardo), da cui è possibile evincere l'errore commesso dalla IV Sottocommissione nell'attribuire a tale titolo il punteggio previsto per i titoli di studio non attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia delle entrate.

Anche il *Master II Livello in Auditing e Controllo Interno* (punto a3 domanda) deve essere considerato attinente e pertinente rispetto alle attività istituzionali dell'Agenzia delle entrate, nonché rilevante perché attestante una peculiare ed elevata professionalità e come tale si chiede che sia valutato dalla nuova Commissione, a seguito di precise indicazioni da parte di Questo Consiglio (per le relative argomentazioni in punto di diritto si rimanda al punto 3 ed alle difese già svolte al riguardo).

Per ciò che concerne, inoltre, gli incarichi di docenza di cui al punto n. 2 dei motivi di appello, essendo stata omessa ogni valutazione al riguardo sia dalla IV Sottocommissione (che si è limitata a considerarli "non valutabili") sia dal Giudice di prime cure, che ne ha all'evidenza frainteso la natura (punti c1, c3, c4, c5, c6, c7, c12, c18, c18, c21 e c22) si chiede che sia ordinato alla nuova

Commissione di procedere alla loro effettiva valutazione, in coerenza con i criteri seguiti per gli altri incarichi di docenza svolti dal Dottor Caminiti e degli altri candidati al concorso.

Analoghe indicazioni si chiede che siano date alla nuova Commissione per ciò che concerne l'attribuzione dei punteggi relativi ai “*Titoli e accademici e di studio*”, gli “*Incarichi conferiti formalmente da pubbliche amministrazioni*” e la “*Partecipazione documentata a commissioni, gruppi di lavoro o comitati*” di cui al punto 4 dei motivi di appello (punti a4, a5, a6, c18, c19 e2 ed e10).

Andrà, infine, operata una nuova valutazione anche degli ulteriori titoli indicati al punto n. 1 del ricorso per motivi aggiunti e qui riprodotti all'interno del punto 5 dei motivi di appello (punti a9, a10, c17, c23, c24, c25, c26, e24, f6, f8, f9, f10 e f11) essendo stata anche per essi omessa qualsivoglia valutazione sia dalla IV Sottocommissione, sia dal TAR; per tali ultimi titoli risulta essenziale ai fini di una corretta valutazione che la nuova Commissione si adegui alle valutazioni effettuate per identici o analoghi titoli sia dalla IV Sottocommissione sia dalle altre Sottocommissioni.

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.mo Consiglio di Stato, *contrariis reiectis*, in riforma della sentenza resa dal TAR Lazio, sezione II-ter, n. 06225/2023 Reg. Prov. Coll., pubblicata l'11 aprile 2023 nel giudizio di cui al n. R.G. 10430/2021, così provvedere:

1. in accoglimento dell'antiestesa richiesta di misure cautelari, ordinare alla nuova Commissione nominata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 settembre 2023, prot. n. 311834 di valutare nuovamente i titoli fatti valere dal Dottor Caminiti nella domanda di partecipazione al concorso, considerando in particolare attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia delle entrate, la Scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee e il *Master* Universitario di II Livello in *Auditing* e Controllo Interno, nonché di valutare nuovamente i titoli di cui ai punti a4, a5, a6, a9, a10, c1, c3, c4, c5, c6, c7, c12, c17, c18, c19, c21, c22, c23, c24, c25, c26 e2, e10, e24, f6, f8, f9, f10, f11 della domanda di partecipazione al concorso in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione nel verbale n. 2 del 2016 ed in maniera uniforme ad identici o analoghi titoli valutati per altri concorrenti dalle Sottocommissioni ovvero, in subordine, fissare la discussione del ricorso nel merito ex art. 55, comma 10, c.p.a.;
2. accertare il diritto del dottor Rodolfo Caminiti alla valutazione dei titoli vantati secondo i nuovi criteri stabiliti dalla Commissione a tal fine nominata in data 7 settembre 2023 e, per l'effetto, ordinare all'amministrazione resistente di provvedere in tal senso;
3. accertare e dichiarare il diritto del Dottor Rodolfo Caminiti a vedersi riconosciuti come titoli inerenti ed attinenti all'attività istituzionale dell'Agenzia delle Entrate la Scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee ed il Master di secondo livello

in *Internal Auditing* e controllo interno, con attribuzione del relativo punteggio utile al collocamento del ricorrente nella graduatoria dei vincitori;

4. accertare e dichiarare il diritto del Dottor Rodolfo Caminiti a vedersi riconosciuti come titoli inerenti ed attinenti all'attività istituzionale dell'Agenzia delle Entrate gli incarichi di docenza indicati *sub* 3), con attribuzione del relativo punteggio utile al collocamento del ricorrente nella graduatoria dei vincitori;

5. accertare e dichiarare il vizio di omessa pronuncia relativamente alle domande formulate in primo grado con ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare la scheda di valutazione titoli del Dottor Rodolfo Caminiti per difetto di motivazione, assegnando all'appellante - oltre al punteggio già ricevuto per i titoli positivamente valutati e per quelli che risulteranno attribuiti in accoglimento dei punti n. 1 e 2) delle presenti conclusioni - l'ulteriore punteggio relativo ai titoli indicati nel menzionato ricorso per motivi aggiunti;

6. accertare e dichiarare il diritto del Dottor Rodolfo Caminiti al risarcimento del danno relativo alla ritardata immissione dello stesso nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate a far data dal 21 settembre 2021 e sino alla effettiva immissione in servizio;

7. condannare l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, quale legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese e dei compensi professionali di giudizio ex D.M. n. 55 del 2014, oltre addizionale forfetaria, CPA e IVA come per legge del doppio grado di giudizio.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i. si dichiara che per il presente ricorso è dovuto un contributo unificato pari ad € 487,50.

Si depositano i documenti innanzi richiamati come elencati in apposito foliaro.

Con osservanza.

Roma, lì 19 Ottobre 2023

Avvocato Agnese Casillo